CCXXXIV. SEDUTA

VENERDÌ 24 GIUGNO 1949

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . Pag. 8701

Disegno di legge: «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-1950» (481-*Urgenza*) (Discussione ed approvazione):

BOERI 8702
PRESIDENTE 8704
PELLA, *Ministro del tesoro* 8704
ZOLI, *relatore* 8705

Disegni di legge: «Modifiche alla legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi» (106) (*di iniziativa del senatore Gonzales ed altri*); «Applicazione delle disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario» (144) (*di iniziativa del deputato Capalozza e approvato dalla Camera dei deputati*); «Proroga delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo sulle armi» (439) (Discussione):

TERRACINI 8706, 8711
GONZALES 8706
PROLI 8715
GHIDINI 8717
BERLINGUER 8721
AZARA 8725

Per la risoluzione della vertenza bracciantile:

TONELLO 8701

La seduta è aperta alle ore 10.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Samek Lodovici, per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Per la risoluzione della vertenza bracciantile.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Credo di interpretare il sentimento dei colleghi nell'esprimere all'illustre Presidente del Senato onorevole Bonomi e al Presidente della Camera onorevole Gronchi il nostro compiacimento per il vivo interessamento con il quale essi sono intervenuti per la risoluzione del doloroso sciopero dei braccianti. La loro opera è stata utile per la composizione di un dissidio che teneva in apprensione tutto il Paese. Sono certo che questa nostra soddisfazione per la sollecita fine di un doloroso episodio è anche la soddisfazione del Paese. (*Applausi*).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-1950 » (481-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-1950 ».

BISORI, *segretario*, legge lo stampato n. 481.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Egregi colleghi, per pochi minuti vorrei intrattenervi, non tanto sulla sostanza del progetto di legge, che viene sottoposto alla nostra discussione, quanto su una questione di tecnica parlamentare. Ho l'impressione che stiamo aprendo la serie degli esercizi provvisori. Sarà una serie che, se non modifichiamo il nostro sistema di discussione, non finirà più. Badate: quando parlo di modificare il sistema di discussione non intendo parlare della lunghezza maggiore o minore degli interventi oratori. Mi riferisco essenzialmente a quella curiosa questione di priorità e gerarchia tra l'uno e l'altro bilancio, da cui deriva la situazione in cui ci siamo venuti a trovare. Questa credo che sia la nota maggiore, su cui fermare la discussione, che viene ora iniziata.

Ricordate l'anno scorso. Ci trovavamo in una situazione eccezionale. Il Ministro del tesoro non poteva presentare i progetti, non essendo ancora in vita il Parlamento. Li dovette presentare assai più tardi del termine di legge. Sembrò allora, per qualche giorno, che si corresse un serio rischio: che tutti i bilanci, forse per una tradizione che derivava dallo Statuto albertino, dovessero essere presentati prima davanti alla Camera dei deputati e che il Senato dovesse aspettare che quella discussione fosse esaurita per cominciare ad esaminarli. Per fortuna si finì col prendere la risoluzione di dividere i bilanci tra Camera e Senato, affinchè fosse possibile un esame contemporaneo. Era una soluzione empirica, ma efficace.

Ma quest'anno pare si sia preteso di razionalizzare l'empirismo. Si è detto che l'esame di taluni bilanci doveva per esigenza logica precedere l'esame di altri. Si è così arrivati al risultato che nessun ramo del Parlamento può discutere i bilanci, direi così comuni, se non ha prima esaurito l'esame e la votazione dei tre bilanci finanziari. E questo, ripeto, per una pretesa esigenza logica, che io non credo esista. Ad ogni modo, se anche esistesse, vi chiederei di esaminare se non convenga superarla, anteponendo quelle, che sono le esigenze della vita parlamentare, a quelle che vorrebbero essere le esigenze della stretta logica. Il risultato della situazione, che si è determinata, lo vediamo adesso. Noi abbiamo avuto i tre bilanci finanziari e li abbiamo potuti esaminare. Siamo arrivati alla fine dell'esercizio con sei bilanci tra discussi e in via di discussione. L'altro ramo del Parlamento ha dovuto attendere il risultato del nostro esame, sicchè oggi alla Camera si stanno trattando ancora – ed è naturale, perchè essa non poteva farlo prima – i tre bilanci finanziari. Gli effetti peggiori li avremo in seguito. La Camera, che ha dovuto ritardare per questa pretesa esigenza logica, la discussione dei bilanci finanziari, non ha ancora potuto iniziare l'esame degli altri. A nostra volta noi potremo certamente portare in porto la discussione degli otto bilanci portati per primi davanti a noi, ma dovremo rimandare ad ottobre l'esame di tutti gli altri bilanci andati prima alla Camera. Ora esiste l'esigenza logica, che determina la necessità insuperabile dell'esercizio provvisorio ? Non lo so. Ma non mi pare che esista. In sostanza, su che cosa posa tutta questa costruzione, che non è fissata in una legge, ma che si vorrebbe introdurre nella consuetudine della vita parlamentare ? Essa posa su questo concetto. I tre bilanci finanziari concludono colla ripartizione di quanto è preventivato pei vari Ministeri. Vi sono 19 bilanci, per ciascuno dei quali si stabilisce il fabbisogno finanziario. Come arriva il Ministro del bilancio a fare questa ripartizione ? Evidentemente tenendo conto della situazione del bilancio generale, che egli ci prospetta nell'esposizione finanziaria, e tenendo inoltre conto delle esigenze dei singoli Ministeri. Ora noi dovremmo seguire lo stesso procedimento logico, di cui si serve il Ministro; esaminare a nostra volta i

diversi bilanci e in relazione agli stessi e alle possibilità su cui possiamo contare, fare la ripartizione della somma, di cui possiamo disporre, approvare i definitivi stanziamenti. Ma non pare che certa logica ammetta una procedura così semplice!

Ho l'impressione che si sia pensato a qualche cosa di più complesso: ad una specie di aggiunta all'articolo 81 della Costituzione. L'articolo 81 dovrebbe arginare le nuove spese, che rischierebbero di compromettere le possibilità del bilancio. Qualcosa di simile mi pare che si voglia creare con questa interpretazione, che si pretende derivare da una linea logica e da questa artificiosa gerarchia dei singoli bilanci. A me pare che tutto questo sia completamente sbagliato. Il collega Ricci, che si è occupato, mi pare il mese scorso, di questo problema, vi diceva allora come la discussione dei bilanci finanziari sia piuttosto la conclusione che non la premessa dell'attività parlamentare in materia di controllo. Noi dobbiamo vedere le singole esigenze, esaminare i diversi bilanci e solo alla fine – come è evidente – riusciamo a fare un riepilogo, a trarre una conclusione, e la conclusione è contenuta in quel prospetto – mi pare che sia l'allegato *A*) – con cui chiudete i bilanci finanziari.

La logica dovrebbe portare quindi piuttosto al rovesciamento che non alla conferma del sistema che ci si vorrebbe imporre. Io per altro non arrivo a questa soluzione radicale. Ma vi dico: continuate nell'empirismo, a cui ci siamo ispirati l'anno scorso; lasciate che Camera e Senato esaminino, man mano che si presentano a loro, i bilanci e li approvino. Quello della entrata sarà il primo, che si esaminerà? Tanto meglio; si fisserà l'attenzione anche su questo allegato; se sarà invece l'ultimo, poco male: in esso si fisseranno le naturali conseguenze dell'esame di tutti i precedenti bilanci. D'altra parte, anche questa idea che, esaminando prima di tutti i bilanci finanziari, ci si precluda la possibilità di variare le impostazioni degli altri, mi pare che si riduca ad una ingenuità. Riuscirà bene per il primo anno. Quando mi alzerò per chiedere che si aumenti, ad esempio, di un miliardo il bilancio della giustizia, piuttosto magrolino, mi si dirà che non posso richiederlo: che dovevo sollevare la questione nel momento, in cui si discutevano i bilanci finanziari. Ma non appena avrò imparato il latino – e non credo che sia difficile questo latino – mi affretterò – e tutti si affretteranno – a sollevare subito tutte le questioni relative a nuovi e a maggiori stanziamenti. Tutti quanti saremo portati a porre tutte le questioni di maggiori stanziamenti, quando verranno in discussione i tre bilanci finanziari. La nostra discussione, onorevole Pella e onorevole Vanoni – mi rivolgo ai due Ministri presenti, perchè sono gli esponenti di questa situazione, indipendentemente dalla loro volontà – sarà una specie di enciclopedia Treccani ad uso parlamentare di tutte le discussioni possibili. In quei giorni taluno porrà agli effetti del bilancio il problema della lotta contro la tubercolosi, un altro si alzerà a parlare del problema della lotta contro la mosca olearia, un altro della cinematografia, un altro della Marina mercantile e così via. Invece di fare una discussione di una settimana, la faremo di un mese. Tratteremo insieme tutte le questioni. E badino i Ministri: quel giorno sarà necessario che sia allineato lì su quel banco tutto il Ministero. Tutti i temi potendo essere toccati e tutti gli stanziamenti discussi e variati, in qualsiasi momento il Ministro competente dovrà essere lì, pronto a rispondere e a difendere il suo progetto di bilancio (*ilarità*). Ad evitare che si crei una simile situazione, io vorrei pregare i colleghi e il Presidente della Commissione particolarmente interessata a cercar di ritornare a quel metodo empirico, che andava tanto bene.

Giacchè ho la parola, se permettete, vorrei fare soltanto una breve aggiunta. La Commissione dà un suggerimento per rendere possibile un esame tempestivo, senza il ricorso continuo all'esercizio provvisorio. Consiglia di presentare i bilanci come avveniva in origine, cioè alla fine dell'anno. L'altro giorno, alla Camera, l'onorevole Corbino faceva una proposta ancora più radicale, e chiedeva che si presentassero in novembre. Forse questa richiesta è eccessiva. Il bilancio prospetta la situazione, che si dovrà creare al 1° luglio. Se lo compileranno troppo in anticipo, non avremo tutti gli elementi per arrivare alla determinazione, relativamente precisa, di quelle

che potranno essere le entrate e le spese. La presentazione alla fine di dicembre mi pare che offra una soluzione provvida. Credo che i Ministri non si opporranno alla adozione di questo sistema.

Un'altra osservazione ancora ed ho finito. Nel vostro articolo 1, avete abbandonato il sistema solito nella formulazione della legge sull'esercizio provvisorio; avete detto che nei dodicesimi che verranno, vi regolerete tenendo calcolo delle variazioni che saranno state apportate anche da un solo ramo del Parlamento. A questo proposito non vorrei usare un aggettivo di cui facciamo troppo abuso in questi giorni: parlare di una disposizione *incostituzionale*. Dirò semplicemente che è una disposizione, che non mi suona bene. Mi ricorda un poco un'altra disposizione (del resto di tutt'altro genere) che ugualmente non mi suonava bene, inserita in un altro recentissimo progetto di approvazione di un trattato colla Francia. Vi si diceva che la Commissione, che dovrebbe essere creata per la unione doganale colla Francia, dovrebbe regolare certe determinate questioni. Ora non c'è ancora l'unione doganale, non c'è ancora la Commissione e vedere un progetto di legge che già varia quelle, che potranno essere le competenze di questa Commissione, sorprende. Qui siamo in un campo diverso, ma anche qui la dizione non mi persuade. Mi pare che più che una innovazione nella forma tradizionale della legge, sarebbe sufficiente un impegno del Governo, con cui dicesse semplicemente che per i dodicesimi corrispondenti alla durata dell'esercizio provvisorio, si impegna a tenere conto delle modifiche, a cui fosse arrivato anche un solo ramo del Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Da parte della Presidenza vorrei dire al senatore Boeri, che ha intrattenuto il Senato sugli inconvenienti che possono essersi presentati, che egli accenna ad un problema che è già all'ordine del giorno non dell'Assemblea, ma delle Commissioni competenti delle due Camere. Va considerato che ci troviamo in un periodo di assestamento in cui si sta cercando la migliore maniera di far funzionare le due Assemblee e di coordinarne l'azione.

Naturalmente quel che egli ha detto, e che è stato ascoltato dal Senato, sarà anche esaminato dalla Commissione del bilancio e ne parlerà il Ministro che esporrà la sua opinione. Senza dubbio si troverà la maniera migliore per risolvere la questione.

Non credo che sia adesso opportuno discutere su tale argomento. È stato, però, utile che ella, senatore Boeri, manifestasse l'opinione di una parte così autorevole del Senato.

Do ora la parola all'onorevole Pella, Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio*. Mi sono permesso, onorevoli senatori, di chiedere la parola prima del relatore perchè mi sembra non inopportuno accennare per quale ragione la formulazione dell'articolo 1, proposta dal Governo, contenga quest'ultima parte su cui si è intrattenuto l'onorevole Boeri. Il Governo propone si tenga conto delle modifiche introdotte in sede di esame anche da parte di una sola Assemblea. Tale proposta partiva da una previsione di fatto, dal timore, che entro il 30 giugno, la Camera dei deputati non potesse approvare lo stato della spesa del bilancio del tesoro, nel quale il Senato introdusse non solo le modifiche nei capitoli riguardanti la sanità, ma anche nei capitoli riguardanti gli orfani di guerra, i mutilati e le famiglie dei caduti. Per questo secondo gruppo di modifiche, come il Senato ricorderà, si accedette al suggerimento dell'onorevole Ruini, di sopprimere formalmente due capitoli e di accettare una formulazione più sintetica e più globale di un unico capitolo, corrispondente all'intestazione della rubrica in cui i due capitoli erano contenuti. Cosicchè ci troviamo, ora, davanti a due capitoli soppressi ed assorbiti in un unico capitolo che formalmente potrebbe anche ritenersi capitolo nuovo. Sorse la preoccupazione, presso gli uffici del Tesoro che, nelle more dell'applicazione dell'esercizio provvisorio, per avventura non si potessero effettuare pagamenti su capitoli che vennero dichiarati decaduti nella deliberazione del Senato, mentre ancora non era definitiva l'introduzione del capitolo nuovo. Se non vi fosse stata questa particolare situazione di fatto non ci sarebbe stata l'aggiunta all'articolo 1 contrastata dall'onorevole senatore Boeri.

La previsione di fatto però in questi giorni, e soprattutto da ieri, si è modificata nel senso che, presumibilmente, la Camera dei deputati

potrà approvare entro il 30 giugno il bilancio del Tesoro. Perciò, mentre io ringrazio la onorevole Commissione di avere, con spirito di cordialità nei confronti del Governo, acceduto alla formula proposta – e l'atteggiamento del Governo era atteggiamento soprattutto di deferenza verso il Senato – io non avrei alcuna difficoltà da opporre, sempre che la Commissione sia d'accordo per quanto riguarda l'osservazione del senatore Boeri su questo punto.

Per quanto riguarda invece la proposta di modificare il sistema di discussione dei bilanci, il Governo deve doverosamente ricordare a se stesso che l'ordinamento dei lavori dei due rami del Parlamento è materia estranea all'intervento governativo. La formula adottata è formula che soprattutto si preoccupava della difesa dell'interesse dell'Erario e sotto questo profilo il Governo ha preso atto molto volentieri dello spirito che ispirò la soluzione adottata. Se altre formule, che sempre si ispirino a questa preoccupazione, potessero venire trovate, tenendo conto delle argomentazioni del senatore Boeri, evidentemente il Governo non potrà che rallegrarsene.

Circa lo spostamento della data di presentazione dei bilanci, ricordo che, d'ora innanzi, non più entro il 28 febbraio, ma entro il 31 gennaio, dovrà essere presentato il preventivo. L'onorevole Corbino, nell'altro ramo del Parlamento, suggerì di anticipare al 30 novembre; l'onorevole senatore Boeri suggerisce il 31 dicembre. A prescindere dal fatto che mi sembra non sia il caso di introdurre oggi una modifica specifica alla legge di contabilità, che forse formerà materia di riesame più tardi ed in via più organica, mi permetto di osservare che la data del 31 dicembre non solo – ed è osservazione, questa, di ordine permanente – non permette di tener conto delle entrate del mese di dicembre – e questo è un dato di fatto di notevole portata – ma, nel caso specifico, per quanto riguarda l'esercizio dell'anno prossimo, io vorrei far considerare che se noi dovessimo, nel mese di ottobre, già predisporre il preventivo da presentare entro dicembre, probabilmente assisteremmo ad un Governo che sta redigendo il preventivo dell'esercizio successivo quando ancora si discute l'esercizio in corso e correremmo il rischio di veder ripresentata quasi una copia fedele di quanto si sta discutendo. Vorrei quindi, in ogni modo, pregare di attendere un anno, per vedere se è il caso di anticipare al 31 dicembre, o per il 1950-1951 di mantenere ferma la data del 31 gennaio.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

ZOLI, *relatore*. Il Senatore Boeri ha sollevato una prima questione che è di metodo nella discussione dei bilanci. La Commissione Finanze e Tesoro, con il solo voto contrario dell'attuale relatore, aderì già all'opinione che è stata espressa dal senatore Boeri; quindi su questo io credo di non dovermi dilungare. Relativamente a quella che è la data della presentazione dei bilanci, il Ministro ha fatto presenti le difficoltà che ci sono per la presentazione del bilancio al 31 dicembre. Si potrebbe osservare che questa però era ed è stata la prassi di molte decine di anni per quello che era il Regno d'Italia. Anche allora vi erano le stesse difficoltà della formulazione dei bilanci nel mese d'ottobre per la presentazione nel mese di dicembre e quindi probabilmente si potrebbero superare gli inconvenienti cui il Ministro ha accennato. Ad ogni modo, non mi sembra che sia questione che possa essere oggi più che accennata perchè, evidentemente, se si vorrà cambiare la data, si dovrà creare un provvedimento legislativo e sarà in quella sede che potremo approfondire la questione. Più delicato è il terzo punto, quello relativo alla soppressione delle limitazioni all'autorizzazione che viene concessa con questo provvedimento al Governo. Il Ministro ha detto praticamente: io mi rimetto a quello che crederà di fare la Commissione in quanto che, egli dice, noi siamo partiti da una situazione di fatto che non esiste più. Ora, mi permetto osservare che questa situazione di fatto non è escluso che si possa riprodurre. Noi abbiamo in discussione altri bilanci, abbiamo attualmente in discussione il bilancio dell'industria e commercio. E abbiamo una successiva e progressiva discussione dei vari bilanci e quindi quella situazione di fatto, che si era creata e che oggi viene incidentalmente eliminata, può riprodursi. Per questo, coerentemente all'opinione della maggioranza della Commissione, io ritengo, che sia opportuno che la formula attuale sia mantenuta. D'altra parte, non vi è nessuna proposta di emendamento; il Ministro

ha in un certo modo incitato la Commissione a proporre essa un emendamento, ma la Commissione non crede di doverlo proporre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative, con le modifiche ad essi introdotte — in sede di esame anche da parte di una sola Assemblea — all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1949.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi » (106) *(di iniziativa del senatore Gonzales ed altri);* **« Applicazione delle disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario » (144)** *(di iniziativa del deputato Capalozza e approvato dalla Camera dei deputati);* **« Proroga delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo sulle armi » (439).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di tre disegni di legge che vertono sullo stesso argomento: il controllo delle armi. La materia dei primi due s'intende assorbita dal terzo disegno di legge, n. 439, presentato dal Governo: « Proroga delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo sulle armi ».

La discussione pertanto avverrà su questo ultimo disegno di legge nel testo modificato dalla maggioranza della Commissione. Prego il segretario di darne lettura.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 439 *A*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. È iscritto a parlare il senatore Gonzales.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Il collega Gonzales è relatore della principale di queste leggi, se il carattere d'importanza è relativo al fatto che il disegno di legge sia presentato dal Governo.

Desidererei sapere se il senatore Gonzales prende la parola in quanto presentatore di un certo suo disegno di legge che solo oggi viene al Senato o parla come relatore, perchè in questo caso ciò mi sembra contrario al sistema di discussione parlamentare.

PRESIDENTE. Il senatore Gonzales ha dichiarato che parla sull'ordine della discussione e quale presentatore di uno dei tre disegni di legge.

GONZALES. Anche le leggi hanno evidentemente le loro stelle. Queste tre leggi di cui ci occupiamo, e che recano disposizioni penali per il controllo delle armi, hanno stelle infauste. Si è incominciato (Storia del Preparlamento) con un decreto, del 1945 poi un decreto del febbraio 1948 particolarmente severi, particolarmente rigidi. Il secondo aveva vigore fino al 30 giugno 1948, in funzione della delega al Governo di legiferare.

L'anno scorso, nell'imminenza della scadenza del termine, fu domandata la ratifica del decreto e una proroga delle disposizioni: prima alla Camera dei deputati e indi al Senato. Per quanto riguarda il Senato noi ricordiamo che è arrivato al nostro Presidente il progetto di legge dopo l'approvazione della Camera avvenuta verso la metà di giugno. Passò alla seconda Commissione per-

manente, vi fu una affrettata relazione di maggioranza e una di minoranza e poi ne abbiamo discusso in questa Aula in giornate infauste, particolarmente appassionate ed accorate, il 14 e il 15 luglio; e per quanto si fosse tutti un po' d'accordo che la legge avrebbe meritato una formazione migliore, e soprattutto avrebbe meritato di essere umanizzata nella sua severità e resa più elastica in confronto alla sua rigidezza, si è finito da parte della maggioranza – fra la quale malinconicamente ero anch'io, (dico *malinconicamente* soltanto per questa questione) – per votare senza ulteriori emendamenti il testo della Camera dei deputati, visto che mentre si discuteva, eravamo già in carenza della legge da parecchie settimane. La legge votata l'anno scorso era ancora temporanea ed aveva vigore fino al 30 giugno del 1949.

Il tempo vola! Noi dell'Unione socialista ci siamo resi diligenti nei confronti dell'onorevole Guardasigilli ed abbiamo fatto una interrogazione scritta raccomandando di presentare in tempo utile per una discussione esauriente, il progetto di legge per la eventuale proroga della legge. Il risultato dell'interrogazione scritta è stato quello che probabilmente il Ministero ha potuto fare, e cioè la presentazione al Senato nella seduta del 28 maggio 1949, di un disegno di legge di un solo articolo per la proroga delle disposizioni del testo unico approvato l'anno scorso. In Commissione, in sede referente, si è discussa e redatta la relazione di maggioranza e di minoranza, con un certo primato di rapidità: siamo arrivati così ad oggi... che è il 24 di giugno; la scadenza è per il 30, e la Camera dei deputati dovrà ancora rifare il nostro lavoro.

A questo punto vorrei che mi fosse consentito dire che resta sempre ... sottinteso per tutte le poche volte in cui io prenderò la parola, l'esordio che ho detto la prima volta che ho avuto l'onore di parlare in quest'Aula, e cioè che bisogna riformare il Senato e che bisogna riformare la Costituzione per il coordinamento dei due rami del Parlamento! Non lo dirò più, ma sarà sempre sottinteso.

Se non che nel 1948 noi siamo stati obbligati, per la ragione dell'urgenza, a votare senza modificazioni il testo votato dalla Camera dei deputati; quest'anno accadrà probabilmente l'opposto, perchè i deputati interverranno già in tempo di carenza di legge, e si ripeterà quindi, per loro, il discorso dell'anno passato per noi!

Pietosa consolazione!

Fatto questo malinconico esordio, vediamo che cosa sono le questioni che possono interessare la discussione di oggi.

Evidentemente la *prima questione* è – trattandosi di legge temporanea, – se si debba protrarla nel tempo o se si debba lasciarla morire di morte naturale il 30 giugno. Per la maggioranza della Commissione, la legge, è da protrarre nel tempo. Si tratta, signori, sia per la fabbricazione, sia per il traffico sia per il porto abusivo delle armi, di reati così detti di pericolo.

Il bene protetto è l'ordine pubblico, nei confronti anche della delinquenza comune, l'ordine pubblico che è messo in pericolo dalla fabbricazione, dal mercato, dal porto abusivo delle armi. Ora non c'è chi non veda che questo pericolo è aumentato enormemente, in qualità e quantità, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il codice penale che prevede e punisce gli stessi reati (di fabbricazione, di traffico e porto abusivo) è del 1931 ed il concetto di arma abusivamente fabbricata, venduta ecc. si riferiva alla rivoltella, al coltello, ai fucili comuni non automatici: che costituivano sì, un pericolo, ma ora la quantità delle armi sperdute nel Paese, abbandonate dai tre eserciti che si sciolsero, nel 1944 e 1945, è enorme e per di più la cosa impressiona maggiormente per il tipo delle armi correnti che sono micidiali. Colla rivoltella di ieri non si fermavano vetture sulle strade, oggi anche con un solo mitra, sì. E allora il pericolo che la legge sulle armi deve sforzarsi di ovviare è un pericolo in quantità, e quantità enormemente maggiore di quello dell'anno 1931. Si capisce pertanto che le vecchie disposizioni del Codice penale, parlo degli articoli 696, 697, 698, sono inadeguati alla difesa del bene pubblico di cui abbiamo discorso. Gli articoli citati sanciscono contravvenzioni, punibili con pochi giorni di arresto e con poche migliaia di lire di ammenda. Bisogna che noi senatori e deputati, uomini politici, ci persuadiamo di discutere questa questione non solo in termini politici; ma abbiamo riguar-

do alla delinquenza comune che si serve della violenza armata. Basta vedere alcune cifre (non voglio ricordare tutte quelle dell'onorevole Scelba !): nel 1943 in Italia i reati, col mezzo di armi, cioè la rapina, l'estorsione, il sequestro di persona sono stati 2110; nel 1944, periodo più irregolare dal punto di vista della distinzione tra armati ed inermi, sono stati 11.000; nel 1945, cifra spaventosa, 30.000 ! Nel 1946 era già vigente da un anno la nuova legge più severa sul controllo delle armi e questo gruppo di delitti di violenza armata discende a 16.000. La mia statistica si può fermare, perchè bastano queste cifre per persuaderci, sempre dal punto di vista della difesa dell'ordine pubblico dai delinquenti comuni che si servono di armi, che bisogna agire con severità. O siamo persuasi che le leggi penali non servono a niente, che il potere intimidatorio delle pene è una astrazione, ed allora aboliamo queste e le altre pene; o siamo persuasi – ed in parte certamente è vero – che sulla prevenzione dei reati influisce anche la gravità delle pene minacciate, ed allora dobbiamo dire che il Codice penale vigente non serve più e che occorre, fino a quando il Codice penale non sarà riformato – e sarà sicuramente riformato su questo punto – una legge non eccezionale, ma temporanea.

I nostri amici di estrema sinistra dicono che è una legge politica, di Polizia, particolarmente contro di loro. Io dico che è contro tutti. Anzi se si volesse sottilizzare, si potrebbe dire che a leggere la relazione per il disegno di legge del Guardasigilli, parrebbe che la legge fosse rivolta particolarmente in confronto dei neo-fascisti e dei monarchici. Infatti quando si parla, nella relazione, della necessità di un termine di proroga oltre quello proposto dal vostro relatore, fino al 31 dicembre 1952, si vuole giustificare questa data perchè con questa data cessano di aver vigore le norme eccezionali contro i movimenti neo-fascisti e monarchici, contemplati dalla legge del dicembre 1946.

Onorevoli colleghi, bisogna deciderci: noi siamo in un regime di democrazia, ci chiamiamo tutti dei democratici. Ma il metodo della democrazia politica – qui non si parla, naturalmente, di quella sociale – è un metodo inerme ! ! (*Approvazioni*). Il detenere, per un fine politico, delle armi, lo è evidentemente in vista di un metodo insurrezionale, cioè antidemocratico. (*Commenti*). Lo so: conviene tante volte essere armati, non per esercitare la violenza ma per difendersi dalla violenza altrui. Ma noi, quelli di noi, per esempio, che non hanno votato il Patto Atlantico, non l'hanno votato soprattutto perchè avevano paura dell' argomento che chi si arma per difendersi, a un certo punto finisce col valersi delle sue armi anche per l'offesa: *si vis pacem para bellum;* ma io sono per il *si vis pacem para pacem*. Eppoi, alle decisioni bisogna venire o democratici o antidemocratici. Onde, oltre che per la delinquenza comune (che io voglio assumere essere il pericolo che basta da solo a giustificare le nuove leggi più severe) se vogliamo considerare anche la « cosiddetta delinquenza politica », si ha il diritto di avere onestamente opinioni diverse: . . . Voi mi intendete !

Pertanto la maggioranza ha ritenuto che la legge debba essere prorogata, ad un termine massimo prestabilito (se prima il Codice penale non sia riformato).

Seconda questione: prorogata fino a quando ? Qui la maggioranza della Commissione si è divisa. Il relatore che vi parla e quelli a lui più vicini, ritengono che termine sufficiente sia il dicembre del 1950. La legge temporanea deve pure avere una data. Perchè essere pessimisti ? Siamo d'accordo tutti che se le condizioni dell'ordine pubblico davvero migliorassero, si potrà fare altra legge, (non quella del codice penale ormai in questa materia . . . defunto), ma insomma una legge meno severa. Perchè dobbiamo essere pessimisti ? Parliamo dunque del 31 dicembre 1950. Senonchè la maggioranza della maggioranza invece è per il dicembre 1952.

Lasciatemi dire una confidenza: io non sono malcontento di queste proroghe, a scadenze frequenti: va bene lavoreremo un po' di più ma io non sono scontento perchè uno degli articoli, per me il più provvido, di questa legge temporanea è l'articolo 7 che dice: « entro 15 giorni dall'andata in vigore della legge chiunque consegni volontariamente le armi che detiene ecc. è impunito ». Insomma è un modo di rastrellare le armi senza rastrellare gli uomini. Ed ogni proroga della legge dà occa-

sione a questo premio al «ravvedimento operoso» come dicono i giuristi. Resto per tanto della mia opinione che il termine migliore sia quello del dicembre 1950 e quindi in questo senso voterò con la minoranza: se vadano deluse le speranze di avere più vasti consensi... decisivi.

Terza questione: la legge sia prorogata ma prorogata così come è? Evidentemente no. Abbiamo detto che la legge è troppo severa, ed è anche troppo rigida, nel senso di non essere elastica, di non dare libertà al magistrato per adeguare le sanzioni alla diversità dei casi che la vita reale e multiforme offre al giudice. Dunque vediamo di umanizzare un po' questa legge e renderla un po' più elastica. Uno dei pregiudizi più gravi per l'eventuale innocente (oppure per il colpevole assistito da particolari attenuanti) nel processo penale è la detenzione preventiva. Il giudice poi assolverà o condannerà, intanto l'imputato è stato dentro lunghi mesi o peggio senza rimedi. L'istituto della libertà provvisoria, che tutte le leggi hanno, è un correttivo di questo inconveniente. Bisogna lasciare al magistrato, nei casi meno gravi, la facoltà di poter liberare provvisoriamente il detenuto dalla custodia preventiva fino al passaggio in giudicato della sentenza che eventualmente lo condannerà. Nella legge che abbiamo l'anno scorso votato, per la fabbricazione e la detenzione delle armi, la libertà provvisoria è impossibile, perchè il massimo della pena (non si applicano mai massimi, ma essi servono a queste proibizioni procedurali) il massimo della pena è di anni 10. Ed allora, per il combinato disposto di due articoli del Codice di procedura penale, la libertà provvisoria è impossibile: trattandosi di reati con mandato di cattura obbligatorio e trattandosi di mandato di cattura obbligatorio perchè il massimo della pena raggiunge i 10 anni. Per questo la Commissione vi domanda di modificare l'articolo 1 e l'articolo 2 della legge relativamente alla fabbricazione e alla detenzione delle armi diminuendo il massimo della pena da 10 anni a 8; così il Magistrato sarà in condizione di apprezzare i casi meno gravi, i casi particolarmente pietosi e concedere la libertà provvisoria. Tenete presente, signori che siete per la severità, tenete presente che particolarmente i criminalisti italiani, hanno sempre insegnato che la giustizia penale non deve mai eccitare la pietà intorno ai casi particolarmente pietosi. Ora, ci possono essere, o signori, anche per la detenzione abusiva di armi micidiali, infiniti casi particolarmente degni di considerazione umana, oppure comunque di carità: e perchè il giudice, in questi casi, non deve poter interrompere la custodia preventiva? Si determinerebbe intorno ai detenuti, ai colpiti dalla legge un alone di simpatia, di pietà, che è contro-producente ai fini della giustizia penale.

Anche la condanna condizionale è istituto di umanità e di utile prevenzione: in tutte le legislazioni civili figura ormai l'istituto della condanna condizionale, cioè della sospensione dell'esecuzione della pena di un condannato fino a quando commetta un nuovo reato. E questo non solo per ragioni umane, ma per ragioni di prevenzione dei reati, perchè questo condannato, con la spada di Damocle per cui se commetta un altro reato deve scontare la pena sospesa e la pena inflitta per reato successivo, certamente trova nella condanna condizionale controspinta maggiore. La Commissione vi propone anche di allargare la diminuente della «lieve entità» che si era già votata l'altra volta, cosicchè con la lieve entità, con le attenuanti generiche e con il minimo di pena di 2 anni si possa arrivare nei limiti della condanna condizionale. Ai non avvocati farà sorridere questo calcolo di abbaco, ma ai numeri è fatale che si arrivi anche nel diritto: 24 mesi di minimo meno un terzo per la lieve entità, 16 mesi, meno un terzo per le attenuanti generiche, arriviamo al disotto dell'anno con la possibilità della condanna condizionale.

L'attenuante della «lieve entità» fu già votata dalla Camera e da noi, l'anno scorso ma soltanto per determinati casi.

Lasciamo invece al magistrato la libertà di giudicare quando il caso sia di lieve entità. Ci possono essere casi particolari che la legge non ha considerato e che il magistrato troverà sulla sua strada, degnissimi della attenuante.

Mi pare anche che sia rispetto dovuto al magistrato: non vincolarlo a casi tassativamente indicati. Anche nel codice penale comune del resto l'attenuante della lieve entità

è scritta, ma non è condizionata nè limitata a pochi casi arbitrariamente pretesi dal legislatore.

Il relatore di minoranza, l'amico Berlinguer, è, naturalmente in subordine, d'accordo sulla libertà provvisoria, sulla condizionale, sulla lieve entità più vasta. Egli arriva a contemplare in un articolo della legge l'ipotesi colposa; con un suo emendamento vorrebbe dire che quando il fatto sia cagionato da colpa la pena è solo di multa.

Io, Azara ed altri tecnici della Commissione siamo contrari, non per un concetto di severità ma perchè la nostra convinzione è che la legge così come è proposta dal Ministro e così come è attualmente in vigore non può punire i casi di colpa. Punisce solo i casi di dolo essendo il dolo nel caso particolare un dolo elementare di consapevolezza e di volontarietà.

Ora la colpa che esclude la consapevolezza e la volontarietà non può essere che in funzione del non aver saputo o del non aver voluto; l'esempio classico, se si tratta del reato di detenzione, è se Tizio ha messo nella mia casa una mitragliatrice senza che io lo sappia, oppure io ne sia consapevole ma senza volontarietà della detenzione, perchè in uno stato di coazione della mia libertà per la minaccia di grave e imminente danno ove reagissi alla imposizione. Ora simili casi d'inconsapevolezza o di involontarietà non sono puniti dal disegno di legge. Perchè dobbiamo aggiungere una ipotesi colposa, cioè aggravare la legge, quando qui siamo per diminuirla ed umanizzarla? Lo so, *in apicibus juris*, alla cattedra, esempi colposi si possono fare, ma nella pratica della vita gli esempi colposi che si possono presentare al Magistrato in questa materia, sono fatti non punibili, perchè non dolosi, perchè involontari o inconsapevoli. Avviandomi alla conclusione, la raccomandazione della Commissione è nel senso che, dovendosi prorogare il valore di queste norme temporanee, si umanizzino con gli emendamenti che sono stati proposti e che tendono alla libertà provvisoria, alla possibilità della condanna condizionale, alla larghezza sotto l'arbitrio del Magistrato, della diminuzione nei casi lievi.

Debbo far presente, benchè sia una cosa che già risulta dall'ordine del giorno, che il progetto di legge presentato dal Governo in data 28 maggio 1949 (e che consisteva soltanto nell'articolo unico puro e semplice già citato) è stato modificato con la comunicazione del Guardasigilli (recante il n. 439 A), in cui sono accolte tutte le modificazioni di cui abbiamo finora discusso, del che io ringrazio a nome della Commissioni e di molti sofferenti nelle tristi prigioni del nostro Paese.

Un punto di dissenso con l'amico Berlinguer e con la minoranza è relativo al criterio di applicazione delle leggi successive più favorevoli. Il Senato sa che vi è un articolo 2 del Codice penale per cui nessuno può essere punito per un fatto che al momento in cui avvenne costituiva reato, ma non costituisca più reato al momento del giudizio.

Un capoverso dell'articolo 2 reca che se le leggi che si succedono, regolanti una determinata materia, siano diverse, si applicano sempre le disposizioni più favorevoli: se era più favorevole la disposizione al tempo del fatto, si applica la prima; se è più favorevole la disposizione alla data del giudizio, si applica la seconda. Ma l'articolo 2, per buone ragioni dottrinali, al suo capoverso 2° dice anche che il criterio delle disposizioni più favorevoli non si applicano alle leggi eccezionali o temponee, e questa nostra è una legge forse non eccezionale, ma sicuramente temporanea.

Ora, già l'anno scorso, il Senato e la Camera dei deputati avevano convenuto che (in deroga al 2° capoverso dell'articolo 2 che esclude la disposizione più favorevole per le leggi temporanee) si applichi sempre alle cause non ancora decise in materia di controllo d'armi, la disposizione più favorevole. È questo, un vantaggio notevole. L'onorevole Berlinguer è naturalmente d'accordo, ma domanda che questa norma (di applicazione delle disposizioni più favorevoli) valga anche quando sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Io personalmente non avrei niente in contrario. I legislatori siamo noi; e se noi in una legge speciale non rispettiamo uno dei princìpi del Codice, non sarò io a coprirmi il capo di cenere e a vestirmi a lutto. Ma voglio far osservare che forse facciamo un piccolo scandalo per niente, perchè le disposizioni più favorevoli nelle suc-

cessive norme di cui si discute, implicano tutte un certo giudizio del magistrato. Caso lieve, meritevole della libertà provvisoria e della attenuante speciale? Bisogna vederlo, delibarlo. Minimo di due anni? bisogna motivare il perchè. Attenuanti generiche per arrivare alla condizionale? bisogna giudicare e dire perchè ricorrono. Ora questo giudizio necessario di delibazione del fatto per applicare anche ai processi antichi le disposizioni più favorevoli odierne, è impossibile in confronto di una sentenza che sia diventata irrevocabile! Questo era, onorevole Berlinguer, tanto inteso tra noi che l'anno scorso, quando abbiamo votato – seguendo la Camera anche in quella occasione – l'applicabilità della disposizione più favorevole anche a queste leggi temporanee, abbiamo detto insieme che per le sentenze irrevocabili si sarebbe disposto con una amnistia. E l'amnistia noi senatori l'abbiamo votata e credo che oggi sia stata votata anche dall'altro ramo del Parlamento.

Adesso ho finito davvero; ho fatto un po' un discorso di pretura, ma era pur necessario. Mi resta soltanto lo scrupolo se con questo nostro umanizzare la legge, se con questo nostro sforzo di renderla meno rigida, e per noi quindi più efficace, si esaurisce il nostro compito.Direi di no: la severità di questa legge ha particolarmente le sue radici nel costume della vita pubblica di un Paese. L'ordine pubblico è, o signori, un fatto di pace, un fatto di pace operosa. La pace operosa è in funzione della maggiore giustizia – anche e soprattutto sociale. Bisogna che la Patria sia un patrimonio di diritti, non soltanto un territorio delimitato da confini e idealizzato da una bandiera. Bisogna che i beni materiali della vita, il tenore normale di vita di tutti sia il più possibile migliorato, bisogna soprattutto che sia migliorato il tenore morale, spirituale, culturale della vita dei cittadini. Qualcuno dirà: queste sono le solite parole grosse della retorica e della demagogia... No, queste non sono vane parole; queste sono le sacre speranze della civiltà e bisogna contribuirvi un po' tutti. Bisogna contribuirvi un po' tutti secondo il mandato che abbiamo. Quando si tratta di fare delle leggi, per noi che siamo dei legislatori, bisogna cercare di spogliarci delle nostre passioni, e formare le leggi il meglio che si può: è il nostro mandato, è un mandato augusto che ci onora, ma che noi dobbiamo onorare. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. È cosa assai strana, onorevoli colleghi, dover ripetere oggi una discussione che già facemmo ampiamente, in tutto ciò che si riferisce e agli aspetti tecnico-giuridici e agli aspetti politici della questione, lo scorso anno. E questa osservazione preliminare dovrebbe suonare a tutti, se ci si sapesse svestire degli abiti di parte, come la più esplicita condanna all'iniziativa del Governo. Queste disposizioni, relative all'occultamento di armi, come ha già ricordato il collega Gonzales, furono già una volta non presentate al Parlamento ma imposte al Paese per un periodo di sei mesi, il periodo cioè nel quale il Governo di allora, che è sostanzialmente la stessa cosa del Governo di adesso – salvo eccezioni marginali – riteneva di poter riuscire, armato di questo nuovo strumento di polizia – non di giustizia – a risolvere una situazione, che considerava pericolosa, del Paese.

Il Governo era però stato ottimista – si direbbe – nelle sue previsioni. In realtà era stato pessimista in tutto, perchè aveva valutato la situazione italiana in maniera tale come essa non meritava. Comunque, ammesso che dal punto di vista del Governo la valutazione fosse stata troppo ottimista, il rimedio venne trovato lo scorso anno con la presentazione al Parlamento del disegno di legge mirante a prorogare di un anno la misura di carattere eccezionale.

Io vorrei che i colleghi che si interessano della questione, avessero, sia pure rapidamente, sfogliate le pagine del resoconto stenografico delle sedute dello scorso anno. Così potrei rinunciare a ricordare ad essi ed al Senato nel suo complesso l'argomento che costituì allora la forza principale di convinzione, se pur di convinzione c'era bisogno, per ottenere l'approvazione del disegno. Entro un anno, si disse, tutto sarebbe stato risolto. E nessuno più dei Ministri presentatori dimostrò in quel momento tanta fiera indignazione al pensiero che si fosse poi ancora potuto, una seconda volta, chiedere al Parlamento

la proroga di una legge che unanimemente veniva riconosciuta come anormale nel quadro di una corretta legislazione. Ognuno che diede allora il voto, – e cioè la maggioranza, poichè noi votammo contro – lo diede sotto questa precisa condizione, con questo impegno morale: che quella proroga avrebbe definitivamente esaurito il tempo spiacevole della legislazione di polizia del nostro Paese. Onorevoli colleghi, eccoci invece dinanzi ad una nuova richiesta. Mi scusino i colleghi la frase banale e volgare, ma davvero l'appetito vien mangiando! Sei mesi inizialmente, e poi un anno, e adesso siamo dinanzi ad una richiesta di 3 anni! E non credo di essere cattivo profeta nel mio Paese, se fin da ora prevedo che, se in quel 1952 che viene comunque indicato come termine alla validità di queste disposizioni, il nuovo testo del codice penale – che dovrebbe conglobare, secondo l'auspicio, che io depreco, del Ministro e della relazione di maggioranza anche queste norme – non fosse ancora pronto, nel 1952 lei, onorevole Grassi, o il nuovo onorevole Grassi della nuova formazione governativa che dovesse sedere a quel banco, chiederà al Senato e poi alla Camera una nuova ulteriore proroga.

Ora, tutto ciò non può che impressionare e preoccupare. Ed io confesso che sono impressionato e preoccupato, di quella stessa impressione, di quella stessa preoccupazione con la quale seguo ormai da tanto tempo l'attività di questo Governo, e l'appoggio che ad essa dà la maggioranza, perchè tutto ciò sta a dimostrare che il Governo intende di continuare, senza deflettere, a svolgere nel Paese un'azione non fondata sui normali strumenti legislativi ma sopra provvedimenti che hanno il carattere della eccezionalità. Non per nulla non lei, onorevole Grassi, ma il suo collega Ministro dell'interno, l'onorevole Scelba, in un recente discorso, parlando della necessità di impiegare mezzi drastici a certi suoi fini politici, ha detto che egli se li sarebbe fatti attribuire dal Parlamento per mezzo di leggi apposite. Evidentemente leggi di carattere eccezionale. Ed è una legge di carattere eccezionale quella della quale noi siamo oggi investiti.

Ma ciò che più stupisce oggi è il confronto tra le parole con le quali il Ministro della giustizia ha presentato questo disegno di legge, nella breve relazione che abbiamo sott'occhio, e le parole che il Ministro dell'interno non più tardi di ieri pronunciava da quel banco a proposito della situazione dell'ordine pubblico. Le statistiche con le quali questi ha cercato di coprire la realtà bruciante e umiliante della situazione della criminalità in Sicilia, se hanno un valore, e nel limite in cui lo hanno, sono la più recisa smentita agli argomenti con i quali lei, onorevole Ministro della giustizia, chiede l'approvazione di questo disegno di legge. Infatti il Ministro Scelba, mettendo in rilievo che perfino in Sicilia, dove vi è la piaga del brigantaggio, la criminalità è ormai scesa a un livello inferiore a quello medio degli anni precedenti alla guerra, implicava l'affermazione che nel resto del Paese, dove manca il brigantaggio, quella media è ancora più bassa. Orbene nella media della criminalità, onorevoli colleghi, è compresa anche quella particolare e nuova branca criminale creata dal Governo per mezzo di questa legge sul possesso illegittimo di armi. È evidente che, se vi fosse nel nostro Paese a questo proposito una situazione anormale, ciò dovrebbe rispecchiarsi nei dati della criminalità. Ma appunto questi dati ci dicono che la criminalità è in declino, e pertanto anche questa sua particolare forma. A meno che non si voglia sostenere l'assurdo che, mentre tutte le altre manifestazioni di criminalità sono enormemente in ribasso, ciò che serve ad elevare oltre la loro media l'indice generale è per l'appunto il reato o lo pseudo-reato in esame. Evidentemente ciò non è. Ed allora chiedo: come si può scrivere in questa relazione che le condizioni generali dell'ordine pubblico non sono notevolmente modificate da quelle esistenti al tempo in cui le prime disposizioni analoghe vennero emanate? Mi perdoni, onorevole Ministro, ma o è questo un artificio politico e polemico, o erano un artificio politico le parole che l'onorevole Scelba pronunciava l'altro giorno da quel banco. Ed io le dichiaro, ponendomi di fronte alla situazione reale, che credo vi sia più artificio nelle parole sue, nelle parole che lei ha scritto, che non in quelle del Ministro dell'interno. È vero che ella cerca di riferire questa situazione non ancora normalizzata, e anzi assai poco diversa da quella di due anni fa, essen-

zialmente alla criminalità comune: vi è un inciso nella sua relazione che così afferma. Ma ciò significa che si vuole prorogare una legge, che era stata giustificata l'altro anno dinanzi al Parlamento con delle motivazioni ed argomenti di carattere politico, con ragioni di genere del tutto nuovo e diverso. Non è perchè il ladro di strada, il ladro comune e volgare si vale nelle sue imprese di armi celate che, a un certo momento, il Governo ha ritenuto esser necessario provvedersi di questo nuovo strumento di repressione (e non di prevenzione, onorevole Gonzales). Questo è stato fatto avendo di mira una determinata situazione politica, sia pure soltanto potenzialmente pericolosa – ma pericolosa in quanto politica. E perciò voler far credere al Senato, al popolo italiano che questa misura è oggi risollecitata per preoccupazione di salvaguardarlo essenzialmente dai pericoli collegati alla criminalità comune, significa cercare di nascondere la verità. Questa è un'arma di carattere politico e per questo stesso pericolosa. Ma, più che pericolosa, ingiusta; come lo sono tutte le armi che, anzichè dirette a difendere la collettività intera, sono strumento diretto a colpire avversari politici. Ma qui si cerca di nascondere i motivi che spingono il Governo a chiedere al Parlamento di essere autorizzato ad avvalersi ancora di questi particolari mezzi di repressione.

D'altra parte nella relazione del Ministro Guardasigilli vi è una frase che non può non essere avvertita come profondamente lesiva della dignità di quelle parti politiche contro le quali espressamente questa disposizione di legge è diretta. Vi si dice che questo disegno di legge, proponendo che la norma abbia efficacia finchè non saranno rivedute le disposizioni del Codice penale, ponendosi come estremo limite della proroga la data del 31 dicembre 1952, fa ciò in analogia a quanto venne disposto con la legge 1947, che dettò norme per la repressione dell'attività fascista e delle attività dirette alla restaurazione dell'istituto monarchico.

Il Ministro può dire che il richiamo, l'avvicinamento, la analogia sono di carattere puramente formale; che con essi non si è inteso di scendere alla sostanza delle diverse norme legislative. E tuttavia, onorevole Grassi, è proprio così? Lo è stato, almeno, nel suo subcosciente nel subcosciente del Ministro Scelba il cui nome appare sotto il suo in questo disegno di legge? Poichè è un concetto che ritorna normalmente nelle manifestazioni oratorie dei rappresentanti di questo Governo, quello dell'avvicinamento dell'estrema destra all'estrema sinistra, e della necessità di combattere con uguale risoluzione i due estremismi.

Quando redigeva questo brano della sua relazione Ella, sia pure inconsapevolmente, ha ripreso l'argomento usato e si è fatto così eco di una affermazione che dobbiamo risolutamente respingere. D'altronde nella realtà politica concreta, specialmente in relazione a questa materia, il Governo ha un ben diverso atteggiamento nei confronti di coloro che rappresentano, per usare la frase del Governo, i due estremismi. Trattiamo qui delle armi, ma anche di tutte le materie che, collegate all'uso delle armi, possono costituire un pericolo per la tranquillità pubblica.

Non per esprimere rammarico, ma non posso non ricordare il recente processo di Taranto a carico di alcuni giovani per lo sciagurato episodio del possesso di grandi quantità di esplosivo, processo conclusosi da parte del tribunale con una indulgenza che stupì tutti, e penso anche lei, onorevole Ministro della giustizia.

Ma contemporaneamente, ogni giorno, si hanno le inaudite condanne con le quali i tribunali colpiscono gli uomini dell'altro estremismo, del nostro; e non perchè trovati in possesso di chili e chili di pericolosissime materie esplosive, dichiaratamente destinate a scopi micidiali; ma per la detenzione di singole armi, spesso inadatte all'offesa. E per punirli più duramente il Ministro di grazia e giustizia ha avvertito il bisogno di fare partecipi delle sue particolari opinioni di balistica i giudici che, per avventura, avessero avuto intenzioni troppo miti. In realtà questa legge non rappresenta che un'ennesima mossa del Governo per la sua determinata lotta verso una parte politica del Paese.

Nella relazione del Ministro guardasigilli si dice che questo disegno di legge dovrebbe avere vigore come estremo limite fino al 31 dicembre 1952, se prima non dovesse entrare in vigore il testo del nuovo Codice penale. Mi pare che con questa affermazione, legata

ad una affermazione precedente che richiamerò immediatamente, si preannunci da parte del Ministro guardasigilli l'intenzione che, nella revisione del Codice penale, anzichè procedere a quella attenuazione, in linea generale, delle pene ferocissime che sono caratteristica, non dirò soltanto del Codice elaborato dal fascismo, ma di tutta la tradizione del diritto penale nel nostro Paese, già si accarezzi, dicevo, l'intenzione di aggravarle invece ulteriormente. E non che ciò debba avvenire soltanto in confronto al reato di possesso illecito di armi!

GONZALES. C'è una Commissione per la revisione del Codice penale.

TERRACINI. So che esiste, questa Commissione. Ma so anche che le Commissioni nominate dai Ministri, anche se indipendenti ed autonome, non possono sfuggire – e si comprende facilmente il perchè – all'influenza morale del Ministro in carica. Se anche la Commissione di cui è causa è stata nominata dall'allora Ministro guardasigilli Togliatti, – il quale penso non nutrisse intenzioni di questo genere –, sotto l'egida del Guardasigilli onorevole Grassi è verosimile ch'essa nutra proprio le intenzioni che sono di quest'ultimo, secondo la relazione odierna. Questa dice che la potenza offensiva ormai assunta dalle armi, in conseguenza dello sviluppo della moderna tecnica, fa sorgere il problema di una nuova disciplina organica e permanente in materia. Ma disciplina, in sede penale, vuol dire sanzioni; e maggior potenza offensiva si traduce in maggiori pene. Ciò per l'appunto mi spinge a dire che, nell'intenzione del Guardasigilli, nella revisione del Codice penale deve essere implicita la tendenza alla elevazione del livello medio delle pene. Ma ciò sia detto incidentalmente.

Restando al tema, non so davvero quale rapporto si potrebbe stabilire fra la pericolosità, in relazione al loro perfezionamento tecnico, delle armi e la gravità delle pene erogate per il loro possesso. Poichè dinanzi a noi vi è una prospettiva senza limiti di perfezionamento tecnico in tutti i campi dell'attività umana – ed è quindi prevedibile che anche nel campo delle armi, purtroppo, la perfezione sarà progressivamente maggiore, spingendo all'ultimo limite questa prospettiva dobbiamo pensare che, per il semplice possesso di armi – ad un certo momento si arriverà a comminare pene superiori ad ogni immaginazione. L'assurdo logico dell'ipotesi convince che questa affermazione della relazione non vuole aprire una prospettiva sul nuovo testo del Codice penale, ma semplicemente è fatta per suffragare una volta ancora la richiesta odierna. Questa è per noi, del gruppo comunista, grave, non in relazione al limite temporale, al quanto, della richiesta proroga, ma in relazione alla sostanza sua, per se stessa. È evidente che noi vedremo con maggior soddisfazione, o con minore dispiacere, approvata questa legge – poichè sarà approvata, lo sappiamo *a priori* – con un termine di validità di un anno solo, o di due anni, anzichè nell'ambito della richiesta del Ministro, accettata dalla maggioranza della Commissione. Ma, in questo momento, in sede di discussione generale, il problema per noi si pone non nell'indicare questo o quel termine di proroga, ma nel dichiarare se si intende di concedere una proroga. E cioè se si crede necessario reimporre al Paese una disposizione di carattere eccezionale o non invece definitivamente annullarla.

È in quest'ultimo senso che noi voteremo, al momento del passaggio agli articoli. Noi respingiamo nettamente e risolutamente ogni concessione di proroga. Noi riteniamo che in un anno e mezzo ciò che si voleva fare, tutto ciò che si poteva fare in questo campo, ha potuto essere fatto e condotto alla propria conclusione.

È evidente che armi nascoste ve ne sono ancora nel Paese, e che ci vorrà molto tempo perchè si possa giungere, se non al loro completo recupero, a diminuire la quantità. Ma è anche evidente che, per giungere a ciò, non è più necessario uno strumento particolare legislativo e penale. Il Codice penale e le leggi di pubblica sicurezza offrono tutte le possibilità occorrenti allo scopo, nè il Governo ha dato motivi convincenti per vedersi attribuire uno strumento eccezionale di azione. Il Ministro guardasigilli, nella sua breve relazione, ha inserita una frase solita a tutte le dichiarazioni e a tutti i documenti del Governo. È un appello alle esigenze primordiali di ogni sana democrazia. Noi riconosciamo che in una sana democrazia nessuna parte politica

deve disporre di armi di cui possa valersi per affermare la propria volontà e compiere prepotenza. Ma affermare, oggi, giugno 1949, la necessità di un «ristabilimento della normalità e della sicurezza nel nostro Paese come garanzia della democrazia» non può che significare il riconoscimento obiettivo che la democrazia nel nostro Paese non ha vigore. Per poter avallare questa asserzione, forse purtroppo corrispondente al reale, si afferma l'esistenza di certe determinate condizioni dell'ordine pubblico che sono invece negate dalla cronaca quotidiana. E, a suffragio di questa infondata affermazione, si pretende che nel Paese esistano ancora largamente diffuse disponibilità di armi.

Ciò, già lo dissi, è contrario alla realtà delle cose. Per far apparire la situazione nel nostro Paese come particolarmente grave ed allarmante, si ignora volutamente il solo termine valido di confronto: la situazione degli altri Paesi. Non già che in essi vi sia una situazione allarmante, anormale! Ma nel nostro Paese vi è per l'appunto la loro stessa situazione, normale e rassicurante.

È opportuno consigliare ai membri del Governo di leggere quotidianamente i giornali stranieri, per convincersi che, se i giornali italiani abbondano di grandissimi titoli e di parole altisonanti, nella realtà della cronaca quotidiana la nostra vita è tale che non deve creare preoccupazioni maggiori di quelle che si dànno i Governi di altri Paesi. Il gruppo al quale io appartengo voterà dunque contro il passaggio all'esame degli articoli. Per ciò che si riferisce agli emendamenti i quali mirino ad attenuare il rigore delle disposizioni contenute nel disegno di legge noi ce ne riserviamo di volta in volta l'esame. Il nostro voto iniziale vuole esprimere condanna di una politica la quale, mentre crea artificiosamente all'interno e all'esterno l'impressione errata di una situazione nazionale anormale e pericolosa, non serve in definitiva che a dare al Governo, che è Governo di parte, uno strumento per colpire le forze che gli si oppongono, che svolgono nel Paese una attività sempre rimasta nel quadro della legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Proli. Ne ha facoltà.

PROLI. Onorevole, Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella trattazione di questo problema, che è oggetto del dibattito odierno, e che si riferisce alla richiesta, secondo il disegno di legge di iniziativa governativa, della proroga delle disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi che avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952, io sarò possibilmente breve perchè non occorrono dissertazioni o discorsi chilometrici per potere esporre limpidamente ed esaurientemente le ragioni a favore o contro una determinata proposta. Io devo fare qui una riaffermazione del principio, morale e giuridico, che segue, principio che a tutti è noto e che qualche volta si viola: la legge, che è una norma di disciplina sociale per le necessità della convivenza civile, non può trovare la sua ragione di essere nel capriccio di un Governo, non può trovare la sua origine e la sua ragione di vita nell'arbitrio di una maggioranza, ma deve essere accettata dalla coscienza morale e giuridica dei cittadini di una data comunità e deve rispondere in una maniera non dubbia, incontrovertibile ad una necessità sociale, specie quando si tratta di una legge come questa di carattere eccezionale e che, quasi come ironia, si definisce temporanea. A questo proposito, onorevole Grassi, mi sembra che si voglia un po' deformare il significato della lingua italiana. Questa non è più una legge temporanea, ma una legge permanente, che viene a sostituirsi alle norme del Codice penale. Dal momento che questo disegno di legge si riconnette al decreto del 5 febbraio 1948, voi vedete che da allora ad oggi e fino al 1952 ci sono ben 4 anni. Allora non si può più parlare di una legge con carattere di temporaneità. Temporaneo era il decreto del febbraio 1948, emanato in vista della lotta elettorale, per la durata di 3 mesi. Non si può parlare di temporaneità oggi che di proroga in proroga siamo passati da 3 mesi a 4 anni.

Stato di democrazia repubblicana, legge eccezionale, realtà nazionale odierna: in questo trinomio si inquadra logicamente la discussione. Qui nasce quel problema fondamentale, al quale ha accennato l'onorevole Gonzales, cioè se esistono ragioni per cui è strettamente necessaria una nuova proroga. Io qui non par-

lerò del significato di democrazia, che tutti conosciamo, e che assume valore diverso a seconda delle condizioni storiche e delle ideologie politiche. Ma io penso che in uno Stato democratico repubblicano non è consentito che vi possono essere delle leggi eccezionali che prevedono delle pene drastiche. Signori, chi attenta oggi alla democrazia? Non noi, perchè noi siamo gli assertori più energici della democrazia, perchè sappiamo a nostre spese quel che significa un regime oppressore della democrazia. Nessuno mette in pericolo la Repubblica, perchè noi siamo i più strenui difensori di questo grande nuovo istituto popolare, che si ricollega al sacrificio cruento di migliaia e migliaia di cittadini.

Non è messa in pericolo la democrazia e la Repubblica da voi della maggioranza governativa, perchè voi qui e altrove fate sempre affermazione di fede democratica e repubblicana. Allora io vi domando: se noi rappresentiamo otto e più milioni di elettori e se voi rappresentate nove o dieci milioni di elettori, e quindi se tutti questi milioni non attentano a questa democrazia e a questa repubblica, quale è il motivo per cui oggi si vuole ancora la proroga di questa legge di polizia, di questo strumento politico, fino al 1952 ?

Per dimostrarvi, onorevoli colleghi, che non sussiste in nessun modo un pericolo per l'ordine pubblico, per dimostrarvi che al contrario vi è una distensione degli animi, per dimostrarvi che vi è calma e tranquillità, vi citerò due o tre avvenimenti non lontani, ma recenti, di diverso aspetto, ma che hanno una caratteristica comune, e cioè la dimostrazione eloquente e suggestiva che il popolo d'Italia ha maturità politica e civica. E quando un popolo ha maturità politica e civica non deve essere trattato con leggi eccezionali, con leggi che rappresentano uno strumento politico contro una parte politica del Paese, così come ha detto tanto chiaramente l'onorevole Terracini. Il 4, il 6, il 12 settembre, cioè alla distanza di un paio di mesi dalla proroga del decreto del febbraio 1948, noi qui in Roma abbiamo avuto l'adunata, il concentramento delle forze cattoliche, quella che fu definita, con una frase espressiva, la calata dei baschi verdi. Ebbene, nonostante che ci siano state delle frasi e degli atteggiamenti provocatori, fu una imponente dimostrazione senza un tafferuglio, senza lesioni, senza bombe, senza fucili, senza attentati. E vi è stata successivamente, onorevoli colleghi, un'altra dimostrazione imponente di forze popolari e democratiche il 26 settembre, dopo l'attentato all'onorevole Togliatti, che dette luogo a un concentramento di 500-600 mila persone e ad un corteo che passò attraverso tutte le vie di Roma e che si chiuse allo Stadio con un discorso dell'onorevole Togliatti. Tutti, nessuno escluso, dovettero riconoscere ed ammirare la compostezza, la disciplina morale, la calma in cui si svolse la manifestazione.

E allora io vi domando: dove è questo pericolo per l'ordine pubblico ? Donde nasce questa preoccupazione ? Dove è questa necessità ? Onorevole Gonzales, quando una legge di questo genere non risponde assolutamente ad una necessità sociale, questa legge prende chiaramente e tipicamente l'aspetto di una legge antidemocratica e reazionaria. E del resto io proprio su questo punto ho parlato perchè ho letto, nella relazione di maggioranza che riguarda il decreto 5 febbraio 1948, queste parole: « Si tratta di ragioni di carattere politico che rendono necessaria la proroga di queste disposizioni, sotto pena di compromettere altrimenti l'esistenza del regime democratico o di ritardare il ritorno del popolo alla normalità ». Ma nessuna preoccupazione esiste, non solo, ma vi dirò (e qui ci sono molti avvocati dei quali grande parte si occupa di materia penale) che oggi, quando si frequentano le Aule giudiziarie, come le frequento io, noi vediamo in che cosa consistono e si riducono questi processi. Sono processi a carico di persone trovate in possesso della cosiddetta saponetta di tritolo, oppure per aver preso un fucile inefficiente o una rivoltella. Ma noi dobbiamo, in sostanza, vedere la statistica, quale è. L'onorevole Gonzales vi ha parlato di una criminalità che si riferisce soltanto agli anni che vanno dal 1943 al 1944, ma oggi siamo al 1949. E ben rilevava l'onorevole Terracini quando ha detto che in fondo, dopo già un anno di proroga e dopo un'ampia discussione in sede di Commissione, tutti speravano che questa legge avesse finalmente la sua fine perchè non è possibile pensare che

'ordine sia ancora turbato. Ora quel contrasto, cui ha accennato l'onorevole Terracini, tra le dichiarazioni del Ministro Grassi e quello del Ministro Scelba esiste. L'onorevole Scelba diceva che perfino nella regione siciliana, dove c'è il banditismo organizzato e il brigantaggio periodico e permanente, non c'è niente di così preoccupante da giustificare leggi eccezionali. E aggiungeva che non era necessario aumentare l'apparato normale di Polizia costituito da circa 1000 o 1500 agenti. E insorgeva anche contro la stampa che aveva esagerato, che aveva deformato i fatti, che aveva ingrandito il fenomeno Giuliano, che signoreggia nella zona di Montelepre, perchè diceva che ciò costituiva un pregiudizio per il prestigio del nostro Paese all'estero, prestigio che veniva certamente ad essere diminuito. Ma io domando, o signori, se una legge di questo genere, in vigore ancora nel 1949, può fare una buona impressione all'estero nei riguardi dell'Italia. Essa dà la netta sensazione che non soltanto la Sicilia è un covo di banditi ma che tutta l'Italia è piena ancora di briganti se a distanza di ben quattro anni, dal momento cioè in cui è cessata la guerra, il nostro Paese ha bisogno ancora di queste leggi eccezionali. In questo modo voi andrete contro le finalità che vi proponete.

L'onorevole Gonzales ha accennato anche ad una certa analogia con le leggi contro l'attività fascista. Io in proposito faccio mie le parole della relazione di minoranza che sono le seguenti: « Nè vale la pretesa analogia con le leggi per la repressione di attività fasciste o dirette alla restaurazione monarchica, sia perchè trattasi di leggi dettate da esigenze assolutamente diverse, sia perchè esse trovano giustificazione in quelle precise norme della Costituzione che tutelano l'Istituto repubblicano ed i presupposti democratici del nuovo Stato, mentre la legge del cosidetto controllo delle armi è stata sempre giustificata dal Governo soltanto come una presunta necessità di pura contingenza ».

Noi del gruppo comunista con una linea di coerenza politica e con senso di lealtà e responsabilità in sede di Commissione ci siamo opposti alla proroga di questo disegno di legge di iniziativa governativa, come a suo tempo ci opponemmo alla proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948.

Noi fummo e siamo contrari perchè il nostro Paese, che ha ancora le carni sanguinanti dalle ferite della guerra, non ha bisogno di leggi eccezionali, che allarmano e che sono servite anche per consumare perquisizioni arbitrarie, arresti arbitrari da parte degli agenti di pubblica sicurezza, ma ha bisogno di pace, di tranquillità, di lavoro e non può essere ancora una volta scosso da queste leggi che se non altro creano uno stato di allarme e di orgasmo. Approvare il disegno di legge significa porsi contro la volontà popolare che deve essere rispettata. In fondo abbiamo il Codice penale e quando ci fu quel noto e breve periodo di *vacatio legis*, per i processi, la magistratura ha applicato il Codice penale e per questo non è caduto il mondo o l'Italia.

Io non vi parlerò degli articoli della legge. Noi non ci illudiamo che il disegno di legge non sia approvato perchè voi della maggioranza governativa vi servite sempre del vostro numero respingendo quasi sempre le ragionevoli richieste della minoranza con chiara manifestazione antidemocratica. Quando passeremo alla discussione degli emendamenti diremo le ragioni per cui bisogna attenuare il rigore di questa legge grave che ha delle pene feroci.

Noi siamo contro questa legge come siamo contro tutte le leggi che non trovano nella realtà sociale una ragione di necessità; siamo contro questa legge perchè essa vagliata freddamente ed obiettivamente non risponde ad alcuna esigenza di carattere morale, psicologico e politico. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ghidini. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Ho chiesto di partecipare alla discussione generale dei tre disegni di legge quantunque mi renda perplesso il fatto che intendo piuttosto esaminare le singole disposizioni. Del resto mi sento a ciò autorizzato dal fatto che altrettanto fece testè il relatore senatore Gonzales.

Non mi interessa gran che la discussione generale perchè ho visto che maggioranza e minoranza della Commissione hanno su per giù seguito la medesima linea. Vi sono fra le due parti in cui si è divisa divergenze e diffe-

renze, ma la via sulla quale camminano è sostanzialmente la stessa, s'intende con una maggiore o minore accentuazione. La quistione di ordine generale o pregiudiziale l'hanno riproposta testè l'onorevole Terracini e il collega che lo ha seguìto, ma io non mi soffermo su di essa anche perchè la minoranza della Commissione scrive al riguardo nella sua relazione semplicemente che « riafferma la sua posizione contraria alla legge per le ragioni già svolte »; parole nelle quali avverto un tono di platonicità che mi fa pensare sia un perdere tempo il soffermarsi su tale quistione. Siamo alla vigilia della scadenza del termine e dobbiamo pensare che ne verrebbe ancor più iugulata la Camera dei deputati come già noi fummo iugulati la volta passata: ciò potrà rispondere a un principio di giustizia distributiva, ma certo non risponde a un concetto di convenienza. D'altra parte se si vuole rendere la legge inoperante basta all'uopo un atto di volontà e le assicurazioni che ci vengono da quella parte (*indica l'estrema sinistra*) ci dovrebbero tranquillizzare. Sono queste le ragioni per le quali preferisco di scendere senz'altro all'esame delle singole disposizioni. Dichiaro subito che sono d'accordo su molti punti nei quali sono d'accordo le due parti della Commissione, e mi dispenso dall'illustrare la mia opinione al riguardo perchè la sua giustificazione è di piena evidenza e perchè, ad ogni modo, l'onorevole Gonzales si è spiegato anche per me.

Sono dunque d'accordo sull'articolo 1 per sostituire alla reclusione da tre a dieci anni la reclusione da 2 ad 8 anni per le stesse considerazioni di carattere equitativo che ha esposto l'onorevole Gonzales. È invece a proposito dell'articolo 2 che mi avvicino piuttosto alla relazione della minoranza. La maggioranza della Commissione propone, per l'ipotesi dell'articolo 2, la reclusione da 2 ad 8 anni. Ora, mi sembra, che (almeno in linea astratta) ci sia una notevole differenza di gravità fra le due ipotesi dell'articolo 1 e dell' articolo 2. Il fabbricare, introdurre, raccogliere armi ecc., è indubbiamente più grave della semplice detenzione, anche perchè nei casi dell'articolo 1 ricorre sovente lo scopo del lucro che, anche in altri casi della nostra legislazione, è considerato come un motivo di aggravamento della responsabilità. Però devo aggiungere che se è vero che, in linea generale ed astratta, si può ritenere che le ipotesi dell' articolo 2 sono meno gravi delle altre dell' articolo 1, onde non è giusto che siano uguali le pene comminate nell'un caso e nell' altro; tuttavia si possono verificare dei casi in cui non sia meno grave il fatto dell'articolo 2. E ciò può accadere ad esempio per la qualità delle armi (nell'articolo 1 non si specifica la qualità) e specialmente per la loro quantità potendosi da un lato avere fabbricazione di poche armi e dall'altro avere la detenzione di un vero arsenale.

Concludendo io vorrei – ed è questo il solo emendamento che proporrò al Senato – che la pena massima dell'articolo 2 fosse d'anni 8 come propone la maggioranza e la minima invece di 1 anno come propone la minoranza alla quale, sotto questo aspetto, mi avvicino.

Per quanto riguarda l'articolo 5 sono d'accordo colla maggioranza della Commissione. Si tratta di evitare le casistiche che sono sempre pericolose perchè la vita è molto più varia di quel che non sia la nostra capacità di immaginazione.

Per quanto riguarda l'articolo 7, esso consacra la impunità per chi faccia la denunzia o la consegna delle armi nei 15 giorni dalla entrata in vigore della legge. È un provvedimento certamente utile come quello che agevola il conseguimento dei fini della legge.

C'è un altro punto nel quale concordo con la relazione di minoranza: è a proposito dell'articolo aggiuntivo 2-*bis*. Esso non trova riscontro nel testo proposto dalla maggioranza e dice: « La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge debbono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale ».

Badi il Senato che si tratta di una disposizione di grande importanza, che involge la tutela di un principio, la difesa della personalità umana, che è sacra sempre, anche per chi ha commesso i peggiori delitti. Sono anch'io del parere che l'accertamento e la ricerca di questi reati devono essere fatti secondo le norme del Codice di procedura penale e non secondo le norme della legge di pubblica sicurezza e d'altre leggi speciali che

sono indubbiamente peggiori, per quanto anche il primo non rappresenti ancora l'ideale e meriti di essere modificato in conformità della nuova Costituzione.

E a questo punto mi si consenta di scostarmi per un momento dal tema poichè è presente il Ministro della giustizia. Il Codice di procedura rappresenta per se stesso una garanzia del cittadino tanto più in quanto viene applicato da Magistrati, dal Procuratore della repubblica e dal Giudice istruttore. Dobbiamo però riconoscere (ed è appunto questo che voglio ricordare al Ministro della giustizia) che in generale, nella più parte dei casi, la ricerca e l'accertamento dei reati sono compiuti dalla Polizia giudiziaria. Non nego la competenza funzionale in materia della Polizia giudiziaria, ma il suo esercizio è pericoloso quando non sia contenuto nei limiti e non si attenga alle condizioni stabilite dalla legge: limiti e condizioni che non sempre sono osservati. L'articolo 222 del Codice riguarda la perquisizione del domicilio e della persona; provvedimenti che ledono grandemente la dignità e la libertà dell'individuo, e la consente alla iniziativa della Polizia giudiziaria (oltre al caso, che ci lascia tranquilli, in cui agisce sotto la direzione e il controllo del Procuratore della Repubblica) in due casi: della flagranza e della evasione. Avverto subito che la Polizia ha troppe volte un concetto della flagranza così elastico che è intollerabile.

Per l'articolo 225 la Polizia giudiziaria può di sua iniziativa assumere interrogatori, testimonianze, compiere ricognizioni, e in sostanza tutti gli atti istruttori che competono al Procuratore della Repubblica e al Giudice istruttore. Ma l'articolo 225 pone due condizioni, naturalmente cumulative: la flagranza e l'urgenza. Ora invece accade solitamente un fatto che merita di essere denunziato al Ministro. Molte volte cioè i processi sono istruiti in gran parte dalla Polizia giudiziaria, anche fuori dei due limiti della urgenza e della flagranza. È un bene od è un male? Sarà forse un bene se i fini dell'accusa sono così meglio raggiunti, ma per la serietà della Giustizia e per il tranquillo conseguimento della verità è un male. È un fatto che gli imputati generalmente quando sono interrogati dal Magistrato si difendono accanitamente e negano la colpa e invece confessano il più delle volte in un primo tempo quando li interroga la Polizia. Questo contrasto non ci lascia tranquilli.

GAVINA. La Polizia ha maggiori mezzi persuasivi.

GHIDINI. Anche se sono mezzi di sola pressione morale, come, ad esempio, gli interrogatori estenuanti, rappresentano pur sempre la violazione di un diritto che permane anche nel cittadino colpevole. Converrà quindi che il Ministro della giustizia dia disposizioni perchè la Polizia giudiziaria agisca solo nei limiti fissati dalla legge oppure, ciò che sarebbe ancor meglio, sotto il controllo del Procuratore della Repubblica o del Giudice istruttore, com'era stato augurato quando si fece la Costituzione. Io allora proposi un emendamento nel senso che la Polizia fosse posta alle dipendenze esclusive dell'Autorità giudiziaria per guisa che gli abusi sarebbero cessati divenendone responsabile il Magistrato. Ma la proposta non fu accolta per motivi di carattere amministrativo. Sarà bene che venga ripresentata quando si dovrà modificare il Codice di procedura. C'è un altro punto nel quale concordo colla minoranza della Commissione e credo col pensiero personale del relatore della maggioranza onorevole Gonzales. Si tratta dell'articolo 3 che corrisponde all'articolo 8 del testo unico. È la disposizione più rivoluzionaria che ricorra nei tre disegni di legge: rivoluzionaria quella del Ministro, rivoluzionaria quella della maggioranza della Commissione e ancora più quella della minoranza. Nella sua prima parte infatti è rivoluzionaria perchè sostanzialmente contravviene al penultimo capoverso dell'articolo 2 del Codice penale che mentre attribuisce efficacia ultrattiva alle leggi eccezionali e temporanee, pone il divieto della retroattività delle disposizioni più favorevoli al reo quando si tratta di fatti accaduti sotto l'impero di leggi temporanee o eccezionali. Su questa innovazione sono tutti d'accordo, Ministro, maggioranza e minoranza della Commissione. Avverto anche che la disposizione dell'articolo 3 è stata giustamente allargata per comprendervi anche i reati commessi sotto l'impero della legge 10 maggio 1945, n. 234. Ma vi è un ulteriore emendamento della minoranza sul quale concordo: quello che vuole

estendere la disposizione anche al caso di sentenze irrevocabili.

Riconosco che qui s'inferisce un colpo veramente grave al principio della intangibilità del giudicato. Ma io non avrei molti scrupoli al riguardo, perchè penso che il principio della intangibilità del giudicato debba essere armonizzato con un altro principio, cioè della esigenza della equità la quale ha come sua insegna il motto che la Giustizia è uguale per tutti. Non sarebbe tale certamente quando ci fosse così grande disparità nell'espiazione della pena pur essendo i reati uguali, solo perchè commessi a distanza di pochi giorni uno dall'altro: 5 anni per il primo e un anno o due pel secondo!

Comprendo il principio della intangibilità del giudicato, ma devo avvertire che anche attualmente è in qualche modo incrinato: ad esempio quando in sede di esecuzione venga revocato il beneficio della sospensione della esecuzione della sentenza concesso a chi non vi aveva diritto. Faccio anche presente la tendenza, che si viene affermando, di allargare il campo di applicazione della revisione, istituto che è in antitesi precisa col principio del rispetto assoluto del giudicato. Non sono poi affatto concorde colla minoranza che vorrebbe introdurre nella legge la figura del delitto colposo. È ovvio notare che in tale modo si verrebbe a creare un caso di punibilità che altrimenti non ci sarebbe. Ma non è la prospettiva di usare una maggiore o minore benevolenza per il reo che risolve la questione. Ognuno di noi faccia al riguardo come crede secondo il suo modo di sentire e di apprezzare le necessità del momento. La quistione è che, a mio giudizio, esiste un'assoluta incompatibilità fra le disposizioni della legge agli articoli 1 e 2 e la nozione della colpa. Infatti l'articolo 1 dice « Chiunque, senza licenza dell'Autorità fabbrica armi e le introduce nello Stato . . . o ne fa raccolta è punito ecc. ».

L'articolo 2 dice: « Chiunque detiene. . . è punito ecc. ». È chiaro che l'elemento morale o psicologico dei due tipi di reato si identifica col fatto materiale che li costituisce per guisa che non è quello dell'articolo 43 del Codice penale ma, come disse lo stesso onorevole Berlinguer, è quello dell'articolo 42. È un dolo generico quello dei due articoli; tanto è ciò vero che solo a proposito di un altro caso gli avete assegnato un dolo specifico aggravando la pena: quando il fatto sia animato da fine sedizioso.

Ma c'è di più. Per me è inconcepibile il delitto colposo quando la figura del reato prescinde dal verificarsi di un evento naturale. Ammetto che l'evento possa essere anche soltanto giuridico, tale che si sostanzia nella stessa violazione della legge; ma perchè vi sia delitto colposo bisogna, per lo stesso articolo 43, 3° comma, che si sia verificato un evento naturale, cioè una modificazione del mondo esterno, al di fuori ed oltre l'azione o l'omissione del colpevole. Orbene: l'evento naturale, così inteso, non è presente negli articoli uno e due della legge.

E finalmente avverto che quando la detenzione delle armi ecc. è semplicemente dovuta a negligenza o imprudenza la società non corre nessun pericolo perchè il detentore involontario non se ne servirà certamente. E quando manca non solo il danno ma anche il pericolo non ci sono più nè delitti nè contravvenzioni.

È per queste ragioni che la figura colposa dovrebbe essere esclusa.

E vengo da ultimo alla proroga della legge.

Non vorrei essere frainteso nel senso che si ritenesse che io voglia mantenere eternamente in vigore queste disposizioni a carico del popolo italiano. La mia è una tesi che, per quanto possa avere pratiche ripercussioni, ha qui solo un valore teorico tanto che non propongo emendamento alcuno. Espongono semplicemente un'opinione.

La presente non è una legge eccezionale perchè il precetto che in essa è consacrato è lo stesso degli articoli 695, 697 ecc. del Codice penale e degli articoli 28, 31 e seguenti della legge di Pubblica sicurezza.

La eccezionalità è soltanto nella maggiore gravità delle sanzioni (*Commenti da sinistra e interruzioni*). Questa, onorevoli colleghi, è la verità e io d'altra parte sono così poco amico della leggi eccezionali che in sede di Commissione dei 75 ho apertamente professato un'opinione contraria, in ciò concorde con quello iconoclasta che è l'onorevole Conti.

ADINOLFI. Lei però trasforma il concetto giuridico del reato, da contravvenzione com'è nel Codice, in un delitto.

GHIDINI. Veramente non sono io. Anzi dirò che per me è un errore questo di averne fatto un delitto mentre è piuttosto una contravvenzione. Si è seguito il codice di Mussolini che distingue le due specie di reati non in base al loro contenuto giuridico, ma empiricamente in base alla natura della sanzione. I fatti degli articoli 1 e 2 per se stessi non recano un danno nè un pericolo prossimo di danno. Costituiscono piuttosto un pericolo remoto di danno pari a quello, salvo le proporzioni, di chi abbandoni sulla finestra e senza ripari un vaso di fiori. Se non che la contravvenzione è punibile solo con l'arresto da 15 giorni a tre anni; ma nulla vieterebbe che si elevasse l'arresto da un minimo di due anni a un massimo di otto. Sono recenti i decreti che hanno modificato le pene, almeno quelle pecuniarie.

Ma torno al tema. Io sono contrario alle leggi temporanee da cui troppe volte sono giovati i furbi e danneggiati gli ingenui. Anche la sola differenza di un giorno nella consumazione del reato importa un'enorme differenza di sanzione. Comprendo anche, ma non ammetto, la temporaneità di una legge quanto è legata a un termine certo e precisabile *a priori* nel tempo. Non quando il termine è rimesso a ciò che è soltanto opinabile, nel modo più soggettivo e più vago. Fissarlo *a priori* è assurdo. Infatti secondo la minoranza della Commissione, che è ottimista, la legge non ha più ragione d'essere dopo il 30 giugno del 1950. Secondo invece la maggioranza, più pessimista o più cauta perchè non sa quel che bolle in pentola, è bene protrarla fino al 31 dicembre del 1952. Chi ha ragione?

Per me la soluzione è un'altra. La legge protende la sua efficacia nel tempo avendo un limite solo: la sua necessità. Quando è necessaria ci vuole e quando non è più necessaria deve essere senz'altro abrogata perchè in questo caso diventa ingiusta, tirannica. Oggi non conosciamo questo limite nè so penetrare nella coscienza di chicchessia. Per mio conto mi limito a formulare l'augurio che questa legge possa essere abrogata al più presto, anche tra tre o quattro mesi, perchè vorrebbe dire che il popolo italiano ha finalmente conquistato quella pace interna che è condizione necessaria perchè l'Italia possa risorgere, più bella di prima, dalle sue rovine. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Sarò breve perchè non mi propongo d'illustrare questioni dottrinarie nè questioni politiche. Non credo che sia necessario chiarire ancora una volta la posizione politica della minoranza che già l'anno scorso denunziava l'incostituzionalità di questa legge, le sue finalità di persecuzione politica, il suo empirismo tecnico, l'antigiuridicità delle sue norme. Basterà oggi confermare queste posizioni. E rispondo con ciò al collega Ghidini, che ha creduto di scorgere qualche morbidezza nuova di colore nella mia relazione di minoranza. A lui potrei replicare questo: egli, partendo dal presupposto artifizioso che questa non sia una legge eccezionale nè temporanea, afferma di essere in perfetta coerenza con le proprie concezioni giuridiche e politiche votando questa legge che invece è per noi tipicamente eccezionale e dichiaratamente temporanea; per noi e per il sistema del nostro diritto positivo in relazione alla norma dell'articolo 2 del codice penale.

Noi siamo decisamente avversi a questa legge. Lo fummo nel luglio del 1948, lo siamo soprattutto oggi dinanzi alla richiesta di una nuova proroga. L'onorevole Terracini ha già rilevato un'assurdità anche anacronistica del disegno di legge: col decreto legislativo del 5 febbraio 1948, n. 100, si affermava che la legge avrebbe potuto adempiere alla sua funzione di repressione di un opinato pericolo contingente non già in sei mesi, ma in meno di 5 mesi.

Eravamo allora, non dimentichiamolo, a breve distanza della fine dalla guerra. Ed ha ragione l'onorevole Gonzales quando afferma che ogni dopo guerra esaspera la criminalità. Ma è altrettanto giusto soggiungere che quanto più ci si allontana dalla guerra e dai grandi turbamenti sociali, tanto più, evidentemente, questa ondata di criminalità va attenuandosi. Invece noi constatiamo che, mentre nel febbraio 1948 si dava vigore a questa legge eccezionale, così rigorosa, per soli 5 mesi, più tardi, dopo il 30 giugno del 1948, se ne chiese la proroga per un anno. Oggi che siamo ancora più lontani da quel periodo bellico in cui 4 eser-

citi si sono avvicendati sul nostro territorio ed hanno dappertutto disseminato armi e munizioni e si chiede una proroga di quasi 3 anni. Tutto ciò è incongruente, assurdo, ingiusto, e denunzia il fine tipicamente politico di questa legge oltre che il progressivo slittamento del Governo verso un regime sempre più fazioso e persecutorio.

Del resto il carattere politico della legge è chiaramente confessato anche nella relazione del Guardasigilli alla precedente legge. Si dice oggi, invece, che si mira a reprimere soltanto fenomeni di delinquenza comune. Ma oltre a quanto è stato osservato dall'onorevole Terracini sul contrasto che esiste, su questo apprezzamento delle condizioni del Paese, tra le dichiarazioni che ha reso ieri al Senato l'onorevole Scelba ed il contenuto della relazione dell'onorevole Guardasigilli sul nostro disegno di legge, vi è, mi pare, un'altra osservazione da fare. Quando fu sottoposto al Senato il disegno di legge di ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, la relazione del Guardasigilli e la illustrazione che egli ne fece al Parlamento, si fondavano su una statistica, del resto deformata e artifiziosa. Si diceva: abbiamo rastrellato in questo torno di tempo centinaia di fucili, quintali di bombe e di esplosivi. Oggi, onorevoli colleghi, una statistica di questo genere sarebbe impossibile. È evidente, mi pare, che questa opera di rastrellamento sia stata ormai quasi compiuta, perchè non è possibile che tanta congerie di armi rimanga ancora nel nostro Paese dopo che tutte le forze di polizia hanno curato, con mezzi che non sto qui a discutere, di rastrellarle. Oggi non si potrebbe citare che qualche episodio sporadico ingigantendolo, dandogli delle forme di sensazionalità, qualche episodio sporadico che in ogni caso non può denunziare mai quell'allarme a tutelare il quale dovrebbe ancora intervenire, con la proroga, la stessa legge. Può registrarsi ancora qualche caso di possesso di armi, non già di un grandissimo numero di armi; e tanto meno casi gravi, allarmanti di uso di queste armi. Quando il collega Gonzales cita le statistiche sulla criminalità del nostro Paese fino al 1946...

GONZALES, Poi vanno diminuendo.

BERLINGUER. Benissimo vanno diminuendo. Ma, allora, onorevole Gonzales, se noi facciamo delle leggi così severe che non devono aver che rara applicazione, perchè non esiste alcun motivo di allarme, è chiaro che vogliamo applicarle per altro fine. Dice il collega Gonzales che fino al 1946 vi è stata una recrudescenza di criminalità e che questa criminalità va scemando. Ebbene, onorevole colleghi, io vi ho parlato del possesso di armi che oggi deve ritenersi quasi insignificante. Posso soggiungere che, anche secondo il collega Gonzales, questo possesso non sbocca in manifestazioni criminali perchè la diminuzione della criminalità dimostra che se ancora esistono persone armate, esse non fanno delle armi che detengono alcun uso non solo per commettere quei delitti a cui si è riferito l'onorevole Gonzales come sequestri di persona ed estorsioni, che possono essere commessi anche senza uso di armi, ma neppure per commettere altri delitti che richiedono più spesso il ricorso alle armi, come l'omicidio e le lesioni gravi. Si vuol dunque reprimere soltanto il possesso di armi mai seguìto dall'uso? Ma allora è iniquo ricorrere a pene così spietate contro quei cittadini che possono avere dimenticato a casa un'arma o possedere un'esplosivo per servirsene, ad esempio, per uso agricolo. La verità è che con questa legge si vuol mantenere in efficienza uno strumento che dal febbraio 1948 è servito costantemente a fini di persecuzione politica, allora confessata, oggi mascherata con altri pretesti.

Onorevoli colleghi, vorrei prendere lo spunto da un'accenno del collega Terracini, il quale vi ha ricordato che proprio voi, colleghi della maggioranza, avete votato la precedente proroga di questa legge con l'avvertenza che essa sarebbe stata l'ultima. Fra le altre dichiarazioni di voto, precisa e autorevole fu quella dell'onorevole Gasparotto, il quale così si espresse: « Il mio gruppo ed io voteremo a favore, colla certezza che questa legge temporanea verrà revocata al più presto », (cioè prima del termine di un anno). Il collega Ghidini ha accennato, anch'egli, or ora, alla singolare situazione in cui perciò versiamo oggi. Ciò ci autorizza a formulare questa domanda; perchè si vuole oggi richiedere ancora una proroga, e così lunga, che dovrebbe andare nientemente fino al 1952?

Vengo così a discutere sui limiti temporali di questa proroga; e rilevo che non solo è antigiuridico ma addirittura iniquo e contrastante col sistema generale del nostro diritto punitivo stabilire per una legge temporanea un termine lontano ed incerto. È assurdo e non è possibile condizionare la scadenza di questa legge all'entrata in vigore di un Codice penale, che è ancora in fase di elaborazione. Stabiliamo un termine breve, se così volete, onorevoli colleghi. Dico questo in via subordinata, perchè noi voteremo contro il passaggio agli articoli; stabiliamo un termine ma non incerto come quello che dipenda dall'entrata in vigore del nuovo Codice penale. Noi vi proporremmo perciò, in subordine, di votare la proroga per un solo anno.

La minoranza ha confermato chiaramente la sua posizione contraria alla legge senza illustrare questo nostro presupposto che si richiamava alla relazione precedente; ma essa ha anche proposto degli emendamenti, alcuni dei quali coincidono con quelli dell'onorevole Gonzales, mentre altri ne differiscono. Io vorrei ancora ripetere un avvertimento che voi avete inteso da varie parti. Nella precedente discussione (non voglio entrare nel merito del voto che ha dato la maggioranza al progetto così come ci veniva dalla Camera, senza consentire nessun emendamento) noi ci trovammo dinanzi alla esigenza di una addotta urgenza che prevalse in voi sulla necessità di introdurre nella legge nuovi emendamenti che pur riconoscevate giustificati. Orbene, è quasi certo che altrettanto accadrà domani nei confronti della Camera quando questo disegno di legge, coi nostri emendamenti, sarà portato dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Ciò impone a noi maggiore attenzione nell'esaminare questo progetto, perchè in pratica saremo forse noi soli a poterlo emendare e la Camera lo dovrà accettare così come noi lo trasmetteremo.

Si dice che anche per il Senato vi è urgenza di deliberare. Siamo d'accordo che questa deliberazione, nell'eventualità che voi maggioranza votiate il passaggio agli articoli, ha carattere di urgenza. Ma l'urgenza non può esser tale da rendere superficiale la nostra opera. Quando in occasione della precedente proroga vi è stata una *vacatio* della legge eccezionale per circa 26 giorni, nessun inconveniente ne è certamente derivato.

Do atto all'onorevole Gonzales ed al suo gruppo di aver mantenuto fede all'impegno che avevano assunto in sede di discussione della ratifica e proroga del decreto legislativo del febbraio 1948, impegno che consisteva nella promessa di presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare con notevoli emendamenti alla legge che essi avevano votato integralmente per le pretese ragioni di urgenza. Ma che cosa è poi accaduto? L'onorevole Gonzales ha presentato quella proposta di legge, la maggioranza della Commissione l'ha approvato, il collega Anfossi ha steso la sua relazione: soltanto oggi essa viene all'Assemblea. Dirò di più: l'onorevole Gonzales è stato così diligente da presentare anche una interrogazione al Governo chiedendo in sostanza che si affrettasse la presentazione di un disegno di legge di eventuale proroga della legge allora in vigore onde noi potessimo discuterlo ponderatamente. Il Governo ci ha inviato invece questo disegno di legge soltanto otto o dieci giorni fa. Lasci, dunque, che noi lo esaminiamo con pacatezza e con tutta l'attenzione necessaria, poichè la colpa del ritardo non è del Senato, è soltanto sua. E, adesso poche parole per rispondere a quanto è stato detto in ordine agli emendamenti della minoranza. Riassumerò per ora soltanto i principali, salvo ad intervenire con qualche chiarimento quando questi emendamenti verranno posti in discussione e quando verranno posti in discussione anche altri emendamenti che mi risulta sono stati presentati da altri colleghi, uno per esempio, dal collega Jannuzzi, e qualche altro, mi pare, dal collega Ghidini.

Il primo emendamento da noi proposto è già stato, in parte, illustrato dal collega Ghidini. Se noi dovessimo accettare l'emendamento all'articolo 1 proposto dalla maggioranza, cioè un limite di pena circoscritto fra due e otto anni, ci troveremmo poi di fronte all'incongruenza che gli stessi limiti di pena, identici, dovrebbero essere accolti per le ipotesi dell'articolo 2; il che mi pare assurdo perchè l'articolo 2 contempla ipotesi criminose indubbiamente meno gravi. La riprova si ha nel fatto che anche nella legge in vigore, cioè nel decreto-legge del febbraio 1948, poi prorogato con la legge del luglio 1948, si comminavano pene diverse per le ipotesi dell'arti-

colo 1 e per quelle dell'articolo 2. Ora invece, secondo la maggioranza, dovremmo equiparare le pene previste dai due articoli il che contrasterebbe anche con le intenzioni originarie e sempre confermate dal legislatore precedente, oltre che con le ragioni che ha già illustrato il collega Ghidini.

Quanto alla ipotesi di colpa, penso che la discussione dovrà essere soprattutto di carattere tecnico. Noi interverremo, quando lo emendamento relativo sarà posto in discussione, e interverremo allora anche con dei rilievi tecnici. In sede di discussione generale basterà qualche rilievo polemico. Quali sono le obiezioni, quelle che sono state fatte dinanzi all'Assemblea e quelle che venivano fatte in sede di Commissione, e che riproducono, in sostanza, quelle stesse che erano state fatte durante la discussione della prima legge di proroga? Due obiezioni, in contrasto fra loro. Taluno diceva: « Una norma di questo genere che prevede l'ipotesi colposa in tema di detenzione d'armi non avrebbe mai applicazione ». Altri disse invece: « La norma potrebbe avere troppa larga applicazione; i giudici si sentirebbero portati ad applicare questa ipotesi, indubbiamente meno grave, a quasi tutti i casi ». Nè l'una nè l'altra obiezione hanno valore. Il giudice sa bene a quali criteri attenersi nel distinguere il dolo dalla colpa. Il concetto di colpa è precisato dall'articolo 43 del Codice penale in tutti i suoi estremi, ha una larga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale anche per le varie ipotesi criminose di tanti singoli reati, come quelli di omicidio, di lesioni, di disastro, ecc. Quindi non è possibile che il giudice abbia incertezza e non è supponibile che voglia rinnegare tutti gli insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali solo per una compiacenza verso i colpevoli di questo determinato reato. L'onorevole Gonzales dice invece che l'ipotesi colposa avrà rara applicazione. Ebbene noi desideriamo che l'ipotesi sia ugualmente inserita nella legge perchè non sembra giusto, come accade sovente (e i colleghi avvocati che mi ascoltano possono attestarlo) che anche ipotesi tipicamente colpose vengano colpite dai giudici con le pene che sono comminate all'articolo 1 e all'articolo 2, i quali prevedono ipotesi dolose, proprio perchè nella legge manca una norma, che preveda il caso di colpa. Del resto ogni obiezione dovrebbe cadere dinanzi al ricordo di un'altra legge analoga, una legge modello che è stata più volte citata ed elogiata in occasione delle nostre discussioni, e che recava la firma di un insigne collega nostro, l'onorevole Nitti, e di un magistrato e giurista di eccezionale prestigio quale era il Ministro guardasigilli del tempo, l'onorevole Mortara. Orbene essa prevedeva, in tema di detenzione di armi, anche l'ipotesi colposa. Era dunque configurabile. E ciò è stato riconosciuto perfino dall'onorevole Grassi, anch'egli giurista, quando su questo tema si discusse nel luglio del 1948. Nella seduta del 17 luglio egli così si espresse: « In conclusione io sono d'avviso che il Magistrato, se ritiene, nel suo libero apprezzamento degli elementi acquisiti nel processo, che colpa non ci sia nell'atto della detenzione delle armi, non può che assolvere l'imputato ». Il che è giusto, ma nella pratica non si verifica, proprio perchè i giudici spesso pensano che, mancando la previsione di una colpa, la detenzione di armi debba esser sempre punita a titolo di dolo. Ma è possibile che esistano casi di colpa? Il Guardasigilli lo riconosceva. Egli disse: « Riteniamo che l'ipotesi del delitto colposo sia difficile da ipotizzare in materia di detenzione di armi perchè per la detenzione, in chi non ha denunziato delle armi è molto difficile che non esista l'intenzione di tenere le armi ». Difficile, dunque, non impossibile: si tratterà di una norma di rara applicazione pratica, secondo il Guardasigilli, ma è giusto che anche questi casi siano previsti e puniti con la sanzione che ad essi si adegua.

Brevissime parole su altri due punti. Il più importante, secondo quanto giustamente osservava il collega Ghidini, è quello delle norme di procedura per l'accertamento di questi reati e la ricerca, in genere, delle armi. Non credo che il Senato possa dispensarsi dall'esaminare e dal decidere questa questione che è di carattere tipicamente costituzionale, oltre che democratico. Sarebbe veramente assurdo e anacronistico che dovessimo consentire in una legge penale la violazione aperta delle garanzie costituzionali che sono stabilite agli articoli 13 e 14 della Costituzione. E tuttavia, sempre per seguire la tendenza a moderare le nostre richieste subordinate, come si è precisato nella

mia relazione, proprio nella fiducia di ottenere così consensi anche da parte di colleghi che non siedono su questi banchi, sempre per giungere almeno a qualche compromesso ed a qualche conciliazione dei contrasti, non vi chiediamo di inserire nella legge le norme precise degli articoli 13 e 14 della Costituzione, ma soltanto di adeguare la procedura a quella del Codice di procedura penale in vigore. Voi rifiuterete anche questo? Io spero di no e mi conforta l'adesione che a questo emendamento è venuta da parte del collega Ghidini.

Riguardo alla successione delle leggi nel tempo mi riservo di discutere la questione quando verrà posta in sede di votazione del relativo emendamento. Dopo che voi avete approvato la prima proroga siamo stati costretti a tornare due volte in Assemblea sullo stesso argomento perchè ci ripugnava che disgraziati che erano stati condannati con sentenze irrevocabili non potessero avere la loro pena adeguata alle norme più favorevoli che noi avevamo accettato, su proposta della Camera, di inserire nel disegno di legge. Perchè dobbiamo sovraccaricarci di simile lavoro per l'avvenire quando possiamo oggi inserire una norma adeguatrice nella legge in esame? Almeno in questo punto noi vorremmo poter confidare sul vostro consenso. È vero che noi, molte volte, ed a ragione, abbiamo deplorato che ogni collaborazione proficua tra maggioranza e minoranza venisse frustrata da certi atteggiamenti a cui si è riferito l'onorevole Proli e che io non voglio qui ricordare ancora. Ebbene, noi siamo caparbi, incorreggibili; conserviamo ancora questa illusione del nostro spirito, questa fiducia in qualche vostra resipiscenza; pensiamo che almeno oggi non vorrete ancora deludere la nostra fiducia e che in occasione della discussione di questo disegno di legge darete prova della vostra sensibilità giuridica, democratica, umana. (*Applausi dalla sinistra, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Azara.

AZARA. Onorevoli colleghi, il senatore Berlinguer ha chiuso il suo intervento, che per me – e così credo che per gli altri – è stato molto interessante, con una invocazione alla collaborazione tra maggioranza e minoranza. L'amico Berlinguer sa che se c'è qui dentro una persona propensa a questa collaborazione e che sia felice quando questa collaborazione si realizza, questa persona sono proprio io.

E poichè mi viene offerta l'occasione, nel rispondere a nome della Commissione alle critiche che sono state mosse e agli emendamenti che sono stati proposti al testo ministeriale, dimostrerò all'amico Berlinguer ed ai suoi colleghi che anche da parte nostra c'è il desiderio di collaborazione; e se la comprensione reciproca si estendesse in tutto il Paese, si arriverebbe veramente a quella distensione che tutti ci auguriamo a qualunque parte apparteniamo, perchè è nell'essenza e nello spirito della democrazia che tale distensione avvenga. Ora, per questa distensione è anche necessario che ci sia non soltanto la collaborazione tra noi, ma anche una collaborazione estesa, sincera e leale da tutte le parti. Credo che il Governo stesso sia in questo ordine di idee, perchè noi questi propositi abbiamo sentito affermare tanto dal Presidente del Consiglio quanto dal Ministro dell'interno, che ha parlato in tal senso un paio di giorni fa proprio in quest'Aula.

Ciò premesso, mi sia consentito di rispondere prima di tutto al mio collega, relatore Gonzales, sui punti in cui in Commissione non siamo andati d'accordo. Perchè è avvenuto un fatto non certo di ordinaria e normale amministrazione nella nostra Commissione, che cioè la stessa maggioranza, ad un certo momento, per quanto concerne il termine di proroga, si è divisa.

GRISOLIA. E mi auguro che per il futuro si divida ancora più spesso.

AZARA. Speriamo di no! Ad ogni modo questo dimostra, mio caro Grisolia, che nella Commissione di giustizia si discute, come davanti ai tribunali, con la maggiore larghezza e tolleranza da una parte e dall'altra.

Non ci siamo trovati d'accordo perchè una parte della Commissione, la minoranza, voleva che non fosse data una nuova proroga, un'altra parte della Commissione, alla quale io appartengo, desiderava che fosse concessa la proroga fino a tutto il 1952, come era stabilito nel progetto ministeriale; una terza, dirò così, piccola parte della maggioranza, alla quale appartiene il nostro relatore Gonzales, voleva invece che si arrivasse al 1950. Ora, la ragione

per cui noi volevamo arrivare fino al 1952 non viene meno, e ciò non so se sia chiaro a voi, poichè non so se debba intendere in senso affermativo o negativo il sorriso dell'onorevole Grisolia, ma è pur chiaro in questo senso: il termine molto breve non credo che sia vantaggioso perchè, se noi vogliamo che effettivamente ci sia quella tale forza intimidatrice per cui la legge è stata fatta, dobbiamo non indurre coloro che non vogliono consegnare armi a conservarle, nell'attesa che, finita la breve proroga, vi sia sempre una legge di sanatoria alla detenzione delle armi. Ognuno allora, invece di consegnare le armi, se ha possibilità di avere tale proroga, può darsi – scusate se non uso una frase perfettamente di stile – che pensi di poterla far franca e non si preoccupa della intimazione di consegna immediata. Se, invece, la proroga è lunga, la consegna avviene perchè si sa che da un momento all'altro può capitare quella tale visitina, contro la quale voi tanto protestate, che può scoprire le armi e metterle in evidenza.

E vengo ora all'amico onorevole Berlinguer. Noi siamo persuasi che il termine del 1952 va bene perchè è più utile per quel che ho detto e perchè ad ogni momento non dobbiamo essere chiamati a fare nuove leggi di proroga. Ha detto il senatore Terracini che egli condanna l'iniziativa del Governo perchè il termine serve soltanto a risolvere una situazione pericolosa e temporanea per il Governo medesimo. Ora, se questa situazione non è scomparsa – e certamente non è scomparsa per quanto sia notevolmente migliorata – la proroga diventa indispensabile. Tale necessità della proroga è determinata non dal capriccio del Governo, e tanto meno da un piacere nostro di voler prorogare una legge, ma da una esigenza indeclinabile. La legge non è di carattere eccezionale come ha spiegato bene il senatore Ghidini con esattezza di termini giuridici. Egli ha chiarito che il precetto giuridico resta identico; si spostano soltanto i limiti della pena. In questo non c'è nulla di eccezionalità, perchè i limiti della pena sono stabiliti in rapporto alle esigenze del pericolo, che dipende dal fatto delittuoso. Ed anche a questo proposito è bene precisare che, se pur vi potesse essere e vi fosse in questa legge anche un carattere politico, la legge è di carattere soltanto speciale per la materia, e mira a colpire tutti i delinquenti dovunque siano e chiunque essi siano. Le armi è bene che scompaiano da chiunque siano detenute, da un partito o da un'altro; le armi devono restare soltanto allo Stato, che deve difendere se stesso e tutti i suoi cittadini.

Quanto alla pericolosità, l'onorevole Proli ha accennato che attualmente la Repubblica non corre pericolo. Possiamo essere d'accordo che in questo momento non corre pericolo; ma noi vogliamo che la legge continui ad avere vigore perchè non sorga il pericolo; ed il pericolo, se le armi non si rastrellano e si lasciano circolare e detenere da tutte le parti, che possono diventare fazioni, può sorgere da un momento all'altro, ed in quel momento noi non vogliamo che si trovino impreparati gli organi preposti alla difesa. Dicendo « noi » indendo dire tutti i cittadini che amano veramente la Patria e la tranquillità, e vogliono sinceramente vivere in uno stato di quiete e di serenità.

Queste poche parole ho creduto di dire per rispondere molto concisamente a tutti gli oratori che si sono occupati di questa questione.

Adesso accennerò soltanto alla questione del termine, nei rapporti interni di Commissione, e alla proposta che intendo fare. Noi, ripeto, avevamo fissato, anzi avevamo aderito al concetto del Governo di portare i termini al '52. Poco fa, anche per bocca del senatore Berlinguer, è stato accennato al termine di un anno. Noi riteniamo che probabilmente questo anno possa non essere sufficiente; tuttavia, in linea doverosamente transattiva, la Commissione pensa che un termine intermedio tra il nostro, quello del senatore Gonzales e quello del senatore Berlinguer possa essere accolto dal Senato. Se un passo fanno i colleghi della sinistra e uno ne facciamo noi, arriviamo ad un termine che può essere accettato da tutte le parti ad unanimità e cioè a questo che vi proponiamo, fino al 31 dicembre 1950. In questo senso noi voteremo.

Per ciò che concerne, poi, le questioni di carattere generale, devo fare un'altra precisazione su un fatto sul quale molto ha insistito l'onorevole Berlinguer, il quale ha detto che l'anno scorso la Commissione aveva impedito la introduzione di qualsiasi emendamento. L'anno scorso ci siamo trovati in una condizione difficile nella quale noi non vogliamo

che domani si trovi la Camera dei deputati. Questa è la ragione dell'urgenza della discussione dell'odierno problema. L'anno scorso si trattava, in sostanza, di questo: o approvare la legge senza emendamenti – e dare quindi la possibilità ai Magistrati di mettere in libertà molte persone che avrebbero altrimenti continuato a restare in stato di detenzione – oppure mantenere questo stato fino a che gli emendamenti non fossero stati discussi e approvati dalle due Camere, per il che (data l'imminenza delle ferie) sarebbero occorsi parecchi mesi –. Il collega Berlinguer deve ricordare che il Senato approvò la prima soluzione, che cioè la legge passasse senza emendamenti. Nello stesso tempo –, per precisare date e fatti – ricordo che non fu soltanto il collega Gonzales a fare la promessa degli emendamenti ma fummo tutti concordi in questo. Credo che demmo anche allora prova di condiscendenza e di collaborazione; e la promessa fatta abbiamo adesso mantenuto poichè questi emendamenti sono stati proposti al Governo dalla maggioranza della Commissione e potrei dire all'unanimità perchè, in sostanza, anche la minoranza della Commissione, pur volendo qualche cosa di più, in subordinato si accontenta di quegli emendamenti. Quindi, messe le cose a posto dal punto di vista logico e di mero fatto, altro non avrei da dire se non rispondere con poche parole alle questioni che sono state sollevate circa il reato colposo e circa la cosa giudicata.

Per quanto concerne il reato colposo, onorevole Berlinguer, non v'è dubbio che vi sono giuristi che sostengono una tesi, altri che ne sostengono una opposta. L'amico Gonzales ed io riteniamo che in questo caso l'ipotesi colposa non si possa configurare; ma se pur si potesse configurarla, sarebbe meglio, dal punto di vista pratico, evitarla, perchè noi aggiungeremmo un'ipotesi di reato che oggi nella legge non è prevista, a danno di tutti coloro che detengono armi e che voi mirate indirettamente a proteggere. Aggiungo che lo stato psicologico dei Magistrati non mi sembra che sia stato esattamente delineato. Il Magistrato se riconosce che non c'è dolo non va oltre e assolve l'imputato come è suo dovere. Se invece la legge prevede una forma di reato colposo oltre quello doloso, il Magistrato, pur avendo escluso il dolo, deve esaminare l'ipotesi della colpa e quasi certamente si troverà nella condizione di condannare. Su questo vorrei richiamare l'attenzione di molti tra voi che sono penalisti.

Circa la cosa giudicata ritengo che l'ostacolo sia assolutamente insuperabile. Comprendo gli argomenti addotti dall'onorevole Ghidini e non ho nessuna difficoltà a riconoscerne la gravità. Ma qui abbiamo due princìpi che cozzano insieme; quello dell'equità, per cui non si dovrebbe fare eccezione ad una norma di benevolenza a favore dell'imputato e l'altro del giudicato che impone l'eccezione. Benissimo l'onorevole Gonzales ha illustrato che se vi sono due leggi per le quali una porta pene più gravi e l'altra pene meno gravi, si deve applicare quella che porta pene meno gravi, ad eccezione – ecco il duro ma onesto principio – che non si violi la cosa giudicata. Questo è un principio che, da quando nel mondo c'è luce di civiltà e di giustizia, è stato applicato in tutte le legislazioni. Quelli tra voi che sono giuristi sanno benissimo quel che dicevano i romani: *Res judicata pro veritate habetur*; non solo ma anche: *Res judicata facit de albo nigrum*. Cioè, ridotto in volgare, il giudicato deve essere considerato quale verità assoluta anche se ha travisato talmente i fatti da fare di una cosa bianca una nera. E con questo, non soltanto i Romani, ma tutti i popoli civili riconoscevano e riconoscono che, se può sbagliare un determinato giudice, sia esso singolo o collegiale, quando la sentenza è divenuta irrevocabile acquista il crisma definitivo della giustizia.

Il giudicato, dunque, rappresenta l'essenza della giustizia e, violando il giudicato, si viola questa essenza della giustizia che è garanzia per tutti di quella certezza del diritto, che deve governare la vita sociale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

Oggi nel pomeriggio seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti